

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?: no

Sezione IV: Procedure

IV.1) Tipo procedura: aperta.

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.23 lett.b) D.Lgs. 157/95 s.m.i. secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione:

- Qualità del progetto: max 50 punti;
- Qualità del soggetto attuatore: max 20 punti
- Offerta economica: max 30 punti.

IV.3.2) Documenti. Condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 9.2.2006. Costo gratuito.

IV.3.3) Scadenza delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.2.2006 ore 12.00.

IV.3.5) Lingua: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.3.

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti o altri soggetti appositamente delegati.

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 1.3.2006, ore 10.00, Torino Via Viotti 8

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: no

IV.3) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?: no.

IV.4) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.

Nel rispetto della normativa di cui all'art.26 comma 3 e 3 bis L.488/99, così modificato dalla L.191/2004, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A. attivi nelle more dell'espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

IV.5) Data spedizione bando G.U.C.E.: 22.12.2005

Il Direttore regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

19

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Asti

Accordo di Programma fra gli Enti partecipanti alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale nella Provincia di Asti per l'inclusione dei piccoli Comuni nell'attuazione dell'E-Government

Accordo di Programma fra gli Enti partecipanti alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale nella Provincia di Asti per l'inclusione dei piccoli Comuni nell'attuazione dell'E-Government

(omissis)

L'Accordo di Programma integrale sottoscritto in data 19/10/05 è disponibile presso la Provincia di Asti - Piazza Alfieri n. 33 - Asti Servizio Affari Generali.

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Casasco (Alessandria)

Statuto comunale (Deliberazione consiliare n. 31 del 25.11.2005

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Casasco è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

5. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Via Roma n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge

5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni,

assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. due assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune

assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro

cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 51% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si impegna all'istituzione, in forma associata, del difensore civico e a tale scopo ne interesserà la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE
E CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 44

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 46

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società.

Art. 47

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 48

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della

gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49
Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50
Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 52
Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 54

Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

Art. 55

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del

combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne di applicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 58

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 60

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale,

della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. A norma del comma 23 art. 53 L. 23/12/2000 n. 388, così come modificato dal comma 4, art. 29 L. 28/12/2001 n. 448, il Sindaco può, con proprio atto, affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta.

Art. 62

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 63

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 64

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente.

La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza quale espressione della competenza a impegnare l'ente verso l'esterno. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'ente.

Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;
- stipulazioni di accordi di programma
- atti di gemellaggio.

2. I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente. La giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70

Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 71

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 72

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di San Martino Canavese (Torino)

Statuto comunale (deliberazione CC n. 24 del 29.9.2005)

IL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'autonomia Statutaria introdotta dalla legge n. 142 dell'8.06.1990, nasce dalla necessità di ottemperare a precise disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Queste disposizioni contenute negli artt. 5 e 128 della Costituzione, indicano, rispettivamente, il principio dell'autonomia locale e ribadiscono l'autonomia di Province e Comuni, nell'ambito dei principi

fissati da leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni.

2. Esprime questa potestà statutaria la capacità di ogni collettività a definire se stessa, in autonomia di autorità e giudizio, il proprio modo di governare, assieme ad una sua propria specifica ed ideale forma di collaborazione per gestire l'attività di governo.

3. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

4. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il rispetto della dignità umana anche attraverso il superamento e la prevenzione degli squilibri economici, sociali, culturali, territoriali ed ambientali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) la piena realizzazione del diritto alla salute dei cittadini svolgendo funzioni sanitarie che non siano di competenza dello stato e della regione ed assicurando un efficiente servizio di assistenza sociale nel rispetto del D.P.R. 616 del 24.07.1977 con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai meno abbienti;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque in modo da garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole e delle sue attività;

f) la difesa del patrimonio storico ed artistico garantendone il godimento da parte della collettività e lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di San Martino Canavese e dalle frazioni Silva, Pranzalito, Cesare e Gatto.

2. L'estensione territoriale complessiva è di kmq. 9,97, l'altitudine media del capoluogo è di mt. 390 s.l.m., confina con i comuni di Agliè, Castellamonte, Torre Canavese, Perosa Canavese, Scarmagno, Vialfrè, Collettero Giacosa, Parella, Pavone.

3. Il Palazzo Civico, è ubicato nel Capoluogo: Piazza Marconi n. 1. In tale sede si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

4. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Comune di San Martino Canavese ha nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di San Martino Canavese ed è dotato di stemma e gonfalone, così succintamente descritti:

Stemma:

Icona rettangolare, raffigurante un castello turrato rosso sovrastante alberi e colline verdi coperti da cielo azzurro, racchiusa tra una corona regale in argento, posta in alto, e due ramoscelli verdi, di vischio e di quercia, posti in basso Gonfalone:

Drappo rosso ricamato, caricato centralmente dello stemma sopra descritto, con iscrizione in argento recante la denominazione del Comune, nella parte superiore, e con raffigurazione di ramoscelli in argento, nella parte inferiore.

Il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco, si può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo il rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 25 concernente la nomina di detto organo.

Art. 8

Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 Marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498)

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

ORGANI ELETTIVI

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Per le nomine si procede con due distinte votazioni, alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del Consiglio. I nominativi dei Consiglieri, che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o hanno espresso voto contrario alla proposta, motivandolo, sono indicati nel verbale.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap II titolo III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali spostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento - decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, anche a mezzo servizio postale, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri almeno 24 ore prima.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco:

- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste;

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibile norme dell'articolo precedente;

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine;

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quarantacinque giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i trenta giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;
- j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 22

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al

principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire

incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque

sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 25

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco.

2. Il 50 % degli Assessori potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio comunale amministrato.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 2000 / 267 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 29

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 31

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 Ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 33

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 34

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 35

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti

all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenziali, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 36

Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario Comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio

3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

4. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

5. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

6. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

7. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

8. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta

Comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 38

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,

non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di

opportunità sociale;

a) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 50.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi.;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di altre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 41 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente con contratto a tempo determinato, tra persone dotate della necessaria professionalità.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato at-

traverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 42 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 43 Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

FINANZA - CONTABILITA'

Art. 44 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 152 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 45 Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2. del precedente art. 44, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 46 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto di regola ogni 10 anni: Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture sono responsabili il Sindaco e il Segretario Comunale.

2. I beni del patrimonio comunale devono essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in

uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta Comunale.

Art. 47
Nomina del Revisore

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore eletto dal Consiglio Comunale in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2. Il Revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienze.

Art. 48
Svolgimento delle funzioni

1. Il Revisore nel rispetto della legge e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Contabilità, svolge i compiti di vigilanza sulla regolarità contabili e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Verifica ogni bimestre la consistenza di Cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà del comune.

3. Ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente facendone richiesta al Segretario e dandone comunicazione al Sindaco.

4. Presta assistenza, ove richiesto, alle sedute della Giunta e del Consiglio nella quali vengono esaminati e approvati il Bilancio di Previsione il Controllo di Gestione e il Rendiconto di Gestione.

Art. 49
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento
- c) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge da T.U.E.L., dal Regolamento di Contabilità, nonché dalla Convenzione che viene stipulata dal Comune con il Tesoriere.

Art. 50
Affidamento del servizio

1. L'affidamento del servizio avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

PARTE II
PARTECIPAZIONE POPOLARI

Art. 51
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. 52
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 53
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 54
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate entro 10 giorni.

La petizione deve essere sottoscritta da non meno dell'1% degli elettori.

Art. 55
Proposte

1. La proposta è un'iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dal Consiglio o dalla Giunta una deliberazione di interesse generale. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 2% degli elettori; le firme devono essere apposte davanti un incaricato del Comune o in alternativa autenticate nei modi di legge.

2. L'organo competente deve esaminare la proposta entro 45 giorni dalla sua presentazione.

3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa popolare la revisione dello Statuto, le decisioni in materia dei tributi locali e tariffe, l'esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 56
Il Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

3. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e a scrutinio palese, ad un cittadino residente nel Comune.

4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Art. 57
Principi generali

1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

- a) le modalità di incentivazione previste dal successivo articolo;
- b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
- c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 58
Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

3. per ottenere l'iscrizione all'Albo le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la corrispondenza dei propri fini a quelle del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 59
Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. La associazione e le altre forme associative iscritte all'Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 60
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale secondo le modalità fissate dal regolamento

Art. 61
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 62
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 % del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 63
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 64
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 65
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriale, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, allo scopo di migliorarli e di rendere più economica la gestione.

Art. 66

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 67

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con Comuni e Province apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono essere deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 68

Consorzi

1. Il Consorzio è un Ente strumentale degli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi intercomunali.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto che è approvato dai Consigli Comunali unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

3. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

4. I rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione da eleggersi dall'assemblea sono designati dal Consiglio Comunale.

Art. 69

Accordi di programma

1. Il Comune può attivare appositi accordi, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e di interventi surrogatori in caso di inadempienze di soggetti partecipanti, nonché:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati. Quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Norme transitorie e finali

Art. 70

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 71

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comune di Vernante (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.11.2005)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Vernante è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2

FINALITA'

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3

TUTELA DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SALUTE

1. Il Comune opera un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi ed a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità, al fine di soddisfare sempre e comunque i bisogni essenziali della persona.

2. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con le strutture presenti sul territorio, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

4. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

**Art. 4
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED
ETNICO-CULTURALE**

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico -sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza etnica e storico-geografica all'ambito territoriale di minoranza di lingua e cultura occitanica ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalla Legge 15.12.1999 n. 482 e dallo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico - linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica e partecipando attivamente a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali, di suddivisione delle province in circondari e di costituzione di organismi interprovinciali di coordinamento e proposta che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito territoriale occitano.

3. Il Comune per quanto di propria competenza si attiva affinché nel proprio territorio sia agevolato l'utilizzo della lingua occitanica nelle scuole, negli uffici delle Amministrazioni pubbliche e da parte degli organi pubblici a struttura collegiale come previsto dalla Legge 15.12.1999 n. 482.

4. Per consentire e favorire l'uso della lingua occitanica negli Uffici e negli atti ufficiali del Comune, la conoscenza della lingua occitanica può essere richiesta ai candidati tra le prove facoltative d'esame nelle procedure di assunzione del personale.

5. L'appartenenza del Comune alla minoranza etnico - linguistica occitanica è resa pubblica con la redazione in doppia lingua, italiana e occitanica, dell'instestazione della corrispondenza e documentazione ufficiale dell'Ente e con l'esposizione nella sede della Casa Comunale della bandiera storica della minoranza linguistica occitanica, di colore rosso con croce catara di color giallo.

**Art. 5
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E
NATURALE**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, acustico anche provenienti da aree extracomunali.

2. Il Comune considera la presenza, su parte del suo territorio, della Riserva Naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè (istituita con legge della Regione 3/12/79 n. 66), recepisce e fa proprie le finalità istitutive della stessa.

Tutti gli interventi da effettuarsi sul territorio dell'area protetta devono essere conformi a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione Piemonte relativi alla zona vincolata a Riserva Naturale.

**Art. 6
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT
E DEL TEMPO LIBERO**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, sia a livello sociali, sia a livello sociale che di formazione scolastica.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile; considera l'attività sportiva essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione o la gratuità nei casi specificati dal regolamento stesso.

**Art. 7
REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITA'
UOMO-DONNA**

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

**Art. 8
SVILUPPO ECONOMICO**

1. Il Comune coordina e regola le attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività.

2. Riconosce, nell'ambito delle attività economiche presenti sul territorio, il preminente ruolo dei settori turistico ed artigianale, ne tutela e promuove lo sviluppo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune sostiene e valorizza le risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana e gli altri enti pubblici.

**Art. 9
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e

dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana od altri enti pubblici o privati operanti sul territorio.

Art. 10

TERRITORIO, SEDE COMUNALE, GONFALONE, STEMMA E ALBO PRETORIO

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 63 confinante con i Comuni di Limone Piemonte, Robilante, Roaschia, Entracque, Boves. L'intero territorio comunale e' montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

2. Il Comune ha sede legale in Vernante.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

5. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.

6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.

7. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; il Consiglio e il Sindaco sono organi eletti dai cittadini.

2. Lo Status degli Amministratori Comunali è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa comunale alla direzione generale programmata dall'Ente.

6. Al Consiglio vengono comunicati da parte della Giunta e del revisore dei conti, relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

Art. 14

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 comma 2° lettera b) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5 bis. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.

6. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

In questi casi l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato previa diffida del Prefetto ai sensi dell'art.39 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

7. Il Sindaco, Presidente del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Per la validità delle sedute l'apposito Regolamento Comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente può disporre la trattazione dell'argomento in "seduta segreta" nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 15

FORME DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art.42, secondo comma lettera m) del D.L.vo 18.8.200 n. 267 si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione; si applica il principio del voto limitato con votazione palese garantendo la rappresentanza delle

minoranze; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Con lo stesso principio del voto limitato con rappresentanza delle minoranze sono eletti i rappresentanti del Comune in seno alla Comunità Montana.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

5. I Consiglieri sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 267/2000, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 16 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate, fra i consiglieri eletti contemporaneamente, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco e di quelli nominati Assessori da colui che ha ottenuto più voti.

A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141, comma 1 lettera b), n. 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale, per la surroga del Consigliere dimissionario, provvede previa diffida, il Prefetto.

Art. 17 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo e valide cause giustificative, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo quando riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i

piani urbanistici, senza che sussista una correlazione immediata e diretta coi precitati specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini sino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 78 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

6. Agli Amministratori di cui al precedente comma è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 18 DIRITTI E POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti di deliberazione e gli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Il Sindaco e gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindaco ispettivo presentate dai Consiglieri nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento .

2. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Può svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente a livello collaborativo e senza rilevanza esterna.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti nel proprio posto di lavoro, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato.

Art. 19 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, prevedendone la presidenza da parte di rappresentanti dell'opposizione, se presente in Consiglio, per quelle aventi funzioni di garanzia e controllo.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e cittadini in possesso di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa per l'esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

3. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e' l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 22 ELEZIONE - LINEE PROGRAMMATICHE- MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, tra persone elette nel Consiglio, e ne dà comunicazione allo stesso consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, definite con la stessa Giunta.

Nella stessa seduta il Consiglio esamina detto programma trasmesso ai Consiglieri con dieci giorni di anticipo e su di esso si pronuncia con votazione palese nominale. Il Consiglio definisce ed integra annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.
3. La durata in carica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la motivazione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 18.08.2005 n. 267.

5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale e formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al quarto comma.

Art. 23 COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero non superiore a quattro di Assessori, incluso il Vice Sindaco.

2. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vice-sindaco.

3. Un componente della Giunta Comunale in deroga a quanto stabilito dall'art.22 comma 1 del presente Statuto può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Non può in ogni caso essere scelto a far parte della Giunta Comunale come Assessore extra consiliare il candidato non eletto alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

5. La presenza dell'Assessore di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1.

6. L'Assessore extra consiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice Sindaco.

7. L'Assessore extra consiliare è equiparato nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

8. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

Art. 24 VICE-SINDACO, DELEGHE ASSESSORILI

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Sindaco viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale, come indicato dall'art.22 comma 1 del presente Statuto.

2 bis. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

2 ter. Il Sindaco può rilasciare deleghe anche all'Assessore non designato Vice Sindaco.

3. Gli Assessori esercitano le funzioni loro attribuite secondo le deleghe ricevute dal Sindaco, anche in caso di sua assenza o impedimento.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art.25 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.

5. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede le sedute.

6 bis. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

7. Con apposito regolamento, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Art.26 ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione e contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'ambito dell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti ed adotta quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) adotta annualmente il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da proporre all'approvazione definitiva del Consiglio; approva i documenti preliminari ed i progetti di ogni singola opera, i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei programmi che non rientrino tra le competenze del Consiglio e che non siano attribuiti per Legge o Statuto ai dirigenti;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso, di proposizione e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione dei tributi e approva annualmente la determinazione e variazione delle relative aliquote e tariffe;

f) assume provvedimenti in materia di viabilità e di disciplina del traffico espressamente attribuitigli dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285);

g) definisce ed approva la programmazione annuale e triennale del personale dipendente;

h) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per valutare la produttività dell'apparato e i conseguenti piani occupazionali, sentito il Segretario Comunale;

i) individua gli strumenti e le metodologie adeguati a garantire la concreta effettuazione delle tipologie di controlli interni di cui all'art. 147 del D.L.vo 267/2000; istituisce anche mediante convenzione gli uffici e nuclei ai quali affidare l'effettuazione di tali controlli;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata e autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi dei CCNL del personale, individuando e costituendo preventivamente le risorse necessarie per le relative politiche di sviluppo e produttività;

m) definisce con provvedimento motivato l'eventuale emolumento omnicomprendivo da erogare al personale assunto presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 commi 2 e 3 del D.L.vo 267/2000, nonché gli eventuali contratti di diritto privato e indennità ad personam integrative dei contratti di diritto pubblico da stipulare per gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione di cui all'art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) si pronuncia con proprio atto deliberativo in merito all'eventuale nomina da parte del Sindaco, del Direttore Generale di cui all'art.108 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 tramite convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate consentono il raggiungimento del limite di legge di 15.000 abitanti, od al conferimento delle suddette relative funzioni al Segretario Comunale; si pronuncia altresì in merito alla revoca del Direttore generale come sopra nominato e del Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio;

o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali;

p) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; assume decisioni circa le azioni giudiziali dell'Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell'Amministrazione;

q) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; individua profili procedurali per il loro svolgimento;

r) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

s) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

t) Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo, i piani esecutivi di gestione e la relazione finale al conto consuntivo;

u) definisce le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 267/2000 e dei relativi Decreti Ministeriali di attuazione;

v) assume i provvedimenti attribuitigli dalla legge in materia di espropriazione ed occupazioni appropriate.

z) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie, può assumere provvedimenti aventi contenuto di mero indirizzo, tra l'altro in materia di:

a) controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative dei servizi ed uffici da nominare e revocare da parte del Sindaco nell'ambito dei dipendenti dell'ente ricorrendo nel caso di assenza di professionalità adeguate al proprio interno a forme di accordi convenzionali con altri enti ai sensi dell'art.30 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, a contratti a tempo determinato nelle forme stabilite dall'art.110 dello stesso D.L.vo od all'affidamento parziale di tale responsabilità al Segretario comunale; nel caso riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti può motivatamente affidare in via eccezionale e temporanea a propri componenti la responsabilità di alcuni servizi limitatamente al tempo comunque non su-

piore a 30 giorni della suddetta accertata carenza transitoria di personale;

c) definizione della graduazione dell'indennità di posizione da corrispondere ai responsabili delle posizioni organizzative degli uffici e dei servizi nell'ambito delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle disposizioni regolamentari vigenti;

d) individuazione dei tecnici esterni da nominare da parte del Sindaco nelle Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) proposizione di criteri generali e specifici per la concessione da parte dei responsabili dei servizi competenti di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) criteri di affidamento tramite "incarichi fiduciari" di incarichi e consulenze professionali ad esterni.

5. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 ed in deroga all'art.107 del D.L.vo 267 /2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile in organico di figure professionali idonee ed anche al fine di ottenere un contenimento delle spese dell'Ente evitando il ricorso ad incarichi esterni a contratto di alto costo può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano l'attribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III - IL SINDACO

Art.27 SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di responsabile dell'amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge e precisati all'art. 54 del D.L.vo 267/2000, adottando se necessari i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 71.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art.28 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza giudiziale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti; nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all' art. 98 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, i responsabili degli uffici e

servizi e, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale; revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Generale e, per violazione dei doveri d'ufficio il Segretario Comunale;

c) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito, se occorrente, il Consiglio Comunale;

g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

m) attribuisce e definisce previa motivata deliberazione della Giunta, se occorrente, gli incarichi esterni dirigenziali o di alta professionalità di cui all'art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale;

o) coordina, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni quando la legge non riserva tali competenze al Consiglio Comunale;

q) stipula quale legale rappresentante dell'Ente convenzioni ed accordi con altri Enti pubblici;

r) autorizza il Segretario Comunale a prestare opera retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza o altri Enti pubblici locali;

s) nomina i messi notificatori tra il personale del Comune;

t) rappresenta il Comune in giudizio.

2. Il Sindaco è altresì competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità naturali, provvedendo a quanto anteriormente attribuito al Prefetto dall'art. 36 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66.

Art.29 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del nucleo di valutazione o del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) in analogia a quanto previsto dall'art.14 comma 3 del D.L.vo 30-03-01 n. 165 ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

g) adotta, quale rappresentante della Comunità Locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

h) adotta ogni altro provvedimento attribuitogli dalla legge in qualità di Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza locale.

Art.30

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con avviso informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio od agli Assessori competenti tenuti con Lui stesso a rispondere entro 30 giorni.

h) può conferire incarichi di collaborazione anche ai Consiglieri Comunali.

Detti incarichi non possono configurarsi in alcun caso come delega di funzioni. Essi assumono natura strettamente collaborativa e di consulenza nei confronti del Sindaco. Gli incarichi debbono rimanere entro limiti ristretti a uno specifico argomento, sono limitati nel tempo e sono privi di rilevanza esterna.

TITOLO II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 31

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;

2. Assume quali caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità

ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unita' l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. L'organizzazione delle funzioni deve perseguire il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro in modo da assicurare la flessibilità delle strutture e del personale.

4. L'organizzazione comunale si ripartisce in aree e settori alla cui direzione sono preposte le massime qualifiche apicali consentite dall'Ente secondo la tipologia vigente.

5. L'area funzionale è strutturata in settori, uffici e servizi secondo l'apposito regolamento.

Art. 32

PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali delineati dal Consiglio, disciplina in ogni caso precipuamente:

a) il ruolo organico del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

e) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili di aree funzionali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del D.L.vo 267/2000 e per la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'art. 90 del D.L.vo 267/2000;

h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedurali ed i responsabili del procedimento.

3. Per il personale degli Enti Locali e per gli Amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato richiamate all'articolo 93 del D.L.vo 267/2000. I dipendenti ai quali è attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative di area e servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.L.VO 18.8.2000 n. 267.

Gli stessi sono inoltre responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni e determinazioni inerenti il servizio cui sono preposti.

4. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il Comune per la notifica dei propri atti si avvale di uno o più messi comunali. La nomina di messo è conferita a dipendenti dell'Ente con provvedimento del Sindaco.

I messi possono notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

Art. 33

IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Segretario Comunale è un dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.L.VO 18.8.2000 n. 267.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art.108 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 108 del DL.vo 267/2000 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

4. Il Segretario nell'ambito delle proprie competenze provveda autonomamente. Spetta in particolare al Segretario Comunale nel rispetto del ruolo e delle funzioni eventualmente attribuite al Direttore Generale:

a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;

b) curare l'attuazione dei provvedimenti;

c) nel caso in cui il Comune, in dipendenza dell'inquadramento funzionale del personale a norma degli accordi nazionali di lavoro e secondo la classe di appartenenza, non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi esprimere il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze;

d) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e curarne la verbalizzazione;

e) presiedere le Commissioni concorso per l'assunzione del personale quando manchi nell'organico del Comune una figura direttiva di livello idoneo comunque non inferiore alla posizione economica D3;

f) rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione Comunale è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) proporre provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità degli uffici e dei servizi;

h) emanare istruzioni, direttive e ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;

i) coordinare l'attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;

“4 bis Il Segretario inoltre:

a) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale ed effettua tale controllo in assenza di nomina del Difensore Civico;

b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

c) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia;

d) dà avvio alla procedura di commissariamento nel caso di mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione e dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio a fronte di emersione di disavanzo di amministrazione o gestione o di debiti fuori bilancio.

5. Il Direttore Generale nominato, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato nelle forme e criteri previsti dal precedente art.28 comma 1 lett.b e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed adempiendo ai compiti previsti dal citato art.108 del D.L.vo 267/2000; ad esso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente ad eccezione del Segretario Comunale.

6. Spettano al Segretario ed al Direttore Generale ogni altra competenza loro attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco compresa l'adozione di atti di carattere gestionale aventi rilevanza esterna.

Art. 34

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 sulle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente e del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.151 comma 4

dello stesso D.L.vo sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

2 Il Segretario comunale e' responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa della gestione.

Art. 35

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA-SPONSORIZZAZIONI

1. Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da stipulare mediante convenzione a termine.

2. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di incrementare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio ed alla sua salvaguardia e di promuovere le vocazioni produttive e la tutela delle produzioni agroalimentari locali, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati ed imprenditori agricoli singoli o associati, in conformità a quanto disposto dall'art. 119 del DL.VO 18.8.2000 n. 267 e dagli artt. 14 e 15 del D.L.vo 18.05.2001 n. 228.

CAPO II - I SERVIZI

Art. 36

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile della Comunità locale, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo azienda speciale, per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.L.vo 267/2000.

4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi del Comune può essere svolto in forma associata o mediante delega alla Comunità Montana quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente con particolare riguardo alle disposizioni dettate in materia dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e dal capo V del D.L.vo 267/2000.

5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.

6. I provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme previste alle lettere c), d), e), f) del comma 3, devono essere corredati da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 37

GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 38

AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, previste dall'art.114 del D.L.VO 18.8.2000 n. 267, procederà nel modo seguente:

a) l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di amministrazione; l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

b) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale o dell'Istituzione viene nominato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, tra persone non componenti il Consiglio e la Giunta Comunale in carica che oltre al possesso dei requisiti per la candidabilità, l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino doti di professionalità e provate capacità amministrative, sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere dai rispettivi Enti.

c) Il Presidente di entrambi gli Enti e' nominato al proprio interno dai rispettivi consigli di amministrazione.

d) Nelle stesse forme di cui alla precedente lettera b) si provvede, su proposta del Consiglio di Amministrazione alla nomina del Direttore d'Azienda speciale o dell'Istituzione tra i cittadini che possiedono idonei e specifici requisiti di professionalità e di capacità amministrative e gestionali; tali requisiti dovranno essere atte-

stati mediante la produzione di idonea documentazione, come disciplinato dai regolamenti.

e) Il Direttore dell'Istituzione può essere un funzionario dipendente dalla stessa.

f) Gli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione nei modi previsti dall'art. 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, possono essere revocati, per comportamento contrario alla legge e per cause accertate e motivate pregiudizievoli agli interessi del Comune e degli Enti stessi, su proposta del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati.

g) l'intero Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell'Azienda speciale o dell'Istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa nelle forme di cui all'articolo 52 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; la mozione può essere proposta solo nei confronti di tutti gli Amministratori dell'Azienda speciale o dell'Istituzione e deve contenere la proposta di nuove linee di conduzione imprenditoriale o gestionale.

h) Qualora il Direttore dell'Istituzione sia un funzionario dipendente della stessa, la mozione di sfiducia di cui al precedente comma non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, che e' esclusivamente disciplinato dalla Legge.

Art. 38 BIS

SOCIETA' PER AZIONI OD A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO III - FORME COLLABORATIVE

Art. 39

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere, nei modi, termini e limiti previsti dagli articoli 30/35 del D.L.vo 267/2000 e dall'art. 11 della legge 97/1994.

Art. 40

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'ese-

cuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, la costituzione di uffici comuni privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti pubblici previsti dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000 per realizzare e gestire servizi anche rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione di cui al precedente art. 40 e lo statuto del consorzio che devono disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000.

Art.42 UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione dei principi di cui all'art.9 del presente Statuto ed al T.U. Nuovo Ordinamento degli Enti locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può aderire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, alla costituzione di unioni di comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in Unione dei Comuni, in previsione della fusione dei Comuni costituenti tale Ente, ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Art.43 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 14 e segg. della Legge 7.8.90 n. 241 il Comune, al fine di promuovere il coordinamento di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indice di regola apposite conferenze dei servizi.

Art.44 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 per la definizione e attivazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, può promuovere la conclusione di accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune prenderà in esame, prioritariamente, gli accordi e i programmi con la Comunità Montana, concertando e armonizzando i rispettivi obiettivi socio- economici.

2. L'accordo, può prevedere anche eventuali procedimenti di arbitrato e interventi surrogatori di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il Sindaco promuove e conclude l'accordo, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza quando l'accordo comporti variazioni dello strumento urbanistico.

Art.45 PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, o a consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai predetti soggetti, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 47 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente

te motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. Deve essere altresì comunicato all'istante prima ancora della formale adozione del provvedimento negativo.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto stabilito nell'apposito Regolamento Comunale.

11. La Giunta ed i responsabili dei servizi potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento.

Art. 48 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 49 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 47 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 PROPOSTE

1. I cittadini in numero non inferiore al 5 per cento del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall'esercizio del presente diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine.

50 BIS CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può disporre ogni più opportuna forma di consultazione della popolazione, delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, in via diretta o indiretta, anche con sistemi di inchiesta e di sondaggio di opinione.

2. Tali forme dovranno, comunque, garantire l'obiettività e la neutralità delle informazioni raccolte e dovranno riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

3. L'apposito regolamento disciplinerà modalità e procedure delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non potrà costituire precedente vincolante per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste ai successivi artt. 54 e 55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 52 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 53 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo

parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54
PRO LOCO VERNANTE

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori artistici e culturali nonchè di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale di Vernante;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso Vernante ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza ed informazione turistica;

e) attività ricreative;

f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. Il Comune per favorire la promozione dell'attività della Pro Loco, concede a detta Associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in un'unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Le modalità di erogazione e di riconoscimento del contributo sono previste e normate nell'apposito regolamento sull'erogazione dei contributi espressamente previsto dalla Legge 241/90.

3. La Pro Loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento e ai benefici di cui al comma precedente qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro Loco.

Art. 55
INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 56
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di quest'ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 57
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa o proporre l'abrogazione di atti discrezionali del Comune che non sono obbligatori per legge.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, di bilancio, di modifica strumenti urbanistici, di designazione e nomina di rappresentanti del Comune, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 58
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli di cui è vietata l'esibizione conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento con temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, ivi inclusi i sistemi informatico-statistici automatizzati.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7.8.90 n. 241.

Art. 60 BIS
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 60 TER
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. In materia di tributi comunali l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'Amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

5. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi ed entrate patrimoniali comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge 212 del 27.07.2000 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 61
Difensore civico

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. I candidati alla carica di difensore civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa ed avere compiuto 50 anni di età.

4. Il Consiglio Comunale procede all'elezione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Il difensore civico dura in carica quanto l'Amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alle elezioni del successore, ed è rieleggibile una sola volta.

6. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana.

7. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata da Consiglio Comunale sulla base degli accordi convenzionali stipulati con gli altri enti.

8. Non possono essere nominati difensore civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

c) i Ministri di Culto;

d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali;

e) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado con gli Amministratori, il Segretario, il Revisore del Conto, i Responsabili dei Servizi del Comune.

9. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

10. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

11. Il difensore civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio previsto dall'art. 127 del DL.vo 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 66 ter del presente Statuto.

12. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale o gli Enti da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

13. Il difensore civico può segnalare all'Amministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative.

14. Deve segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività.

15. E' inoltre competente a riesaminare, su richiesta dell'interessato, le determinazioni di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento del diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

16. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

17. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta a tutte le istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'Ente interessato.

18. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti può:

a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi comunali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici, per accertamenti in qualsiasi momento.

19. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.

20. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanze al difensore civico.

21. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio Comunale per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

22. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno, sottopone all'esame del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni statutarie, regolamentari o amministrative. In tale sede può essere convocato e sentito dal Consiglio Comunale.

23. La relazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Il Consiglio può disporre ulteriori e maggiori forme di pubblicità.

24. In casi di particolare importanza ed urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

25. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.

26. Ogni altra disposizione riguardante l'ufficio del difensore civico sarà disciplinata nell'apposita convenzione da stipulare con gli altri enti interessati e recepita dal Comune con specifico regolamento o con atto deliberativo di revisione ed integrazione del presente Statuto.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTROLLI

Art.62 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art.63 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere di regola dati in affitto.

2. Per il raggiungimento di finalità nel campo sociale culturale, turistico e sportivo il Comune favorisce l'utilizzo delle strutture dei servizi e impianti nei modi che saranno disciplinati dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio prevedendo il concorso degli enti, organismi e associazioni che ne fruiscono alle sole spese di gestione. Per particolari finalità di carattere sociale si può stabilire la gratuità dell'uso.

Art.64 CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.L.vo 18-08-2000 n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza dei relativi responsabili di posizioni organizzative di area i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni dei relativi responsabili del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art.65 CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla definizione degli indirizzi di massima per la formazione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art.66 CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Il controllo finanziario interno compete al responsabile dell'ufficio di ragioneria.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E'facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 66 BIS MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dalla Legge non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al Commissariamento, come segue:

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141 comma 2 del DL.vo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del DL.vo 165/12001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predisponde d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del

bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141 comma 2 del DL.vo 267/2000.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso previsto dall'art. 193 c. 4 del DL.vo 18.8.2000 n. 267.

Art. 66 TER CONTROLLI EVENTUALI

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposti al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Comunale o, se istituito dal Difensore Civico Comunale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo comunale competente entro quindici giorni dalla richiesta di controllo, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati entro i successivi trenta giorni. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio Comunale entro venti giorni da tale rifiuto o dalla scadenza del predetto termine di riesame. La delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i consiglieri comunali possono inviare direttamente al presidente del Consiglio le deliberazioni della Giunta per le quali ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Presidente sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro quindi giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 67 REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. Il revisore deve possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità fissati dall'art. 236 del D.L.vo 267/2000. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. La Legge (artt. 234 e segg. D.L.vo 267/2000) e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto. Individuano forme e procedure per

un corretto ed equilibrato raccordo operativo- funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non dopo che sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

2 bis. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno due terzi degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art. 50.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diventa operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 69 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

1 bis. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

1 ter. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere e ai cittadini ai sensi dell'articolo 50 del presente Statuto.

4. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformita' alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche' per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva e sono intervenute le prescritte approvazione od omologazioni.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

I Regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutivita' delle deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime fissato.

6. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entita' e' stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 70

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in altre leggi di principi, entro quattro mesi successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni modificative o integrative apportate con leggi di principio di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, nell'attesa degli adeguamenti formali di cui al comma 1, entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa che abroga le previgenti disposizioni statutarie.

Art. 71

ORDINANZE - DECRETI

1. Il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al precedente art. 29 comma 1 lettera h) e all'art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000 ed adotta decreti e direttive nell'ambito dell'attivita' di definizione e controllo della struttura organizzativa dell'ente e di orientamento dei compiti dei responsabili della gestione.

2. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e

regolamentari. Le suddette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicita' che le rendano conoscibili. Qualora abbiano carattere individuale debbono essere notificate ai destinatari.

3. Il Sindaco emana altresì, quale Ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' dei cittadini nelle materie e con le modalita' di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo' superare il periodo in cui perdura la necessita'.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti Comunali a cui fanno riferimento o la cui entita' e' definita nell'ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti Comunali e dello specifico Regolamento Comunale.

Art. 72

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorita' d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato - Asti

Tariffe del Servizio Idrico Integrato approvate dalla Conferenza dell'Autorita' d'Ambito con Deliberazione n. 70 del 21.10.2005 in vigore per l'anno 2005. Area Asti Servizi pubblici S.p.A.

Uso	Fasce	Tariffa 2005 (euro/mc)
Utenza domestiche e per comunita' senza scopo di lucro domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,0000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,33908
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,67815
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	0,98339
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,30476
Utenza speciale-uffici e servizi pubblici (*)	oltre 200 mc all'anno	1,65184
	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,0000

domestico	tra 0 e 50 mc all'anno	0,33908
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,67815
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	0,98339
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,30476
	Oltre 200 mc all'anno	1,30476
Utenza produttiva (*)		
artigianale	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
commerciale	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,0000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,67815
Industriale	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,98339
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	1,30476
	Oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,65184
	Oltre 200 mc all'anno	1,65184
Utenza zootecnica	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,0000
	tariffa unica	0,33908
Utenze agricola	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,0000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,33908
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,67815
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	0,98339
	Oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,30476
	Oltre 200 mc all'anno	1,30476
tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)		0,36713

(*) ai fini dell'individuazione del numero di utenze da assegnare a:

- utenze speciali
- utenze produttive
- utenze agricole

si moltiplicano: la quota di accesso al servizio e le fasce di consumo, per i seguenti parametri valutati sulla base del diametro del contatore:

- contatori da 15 mm n° utenze = 1
- contatori da 20 mm n° utenze = 2
- contatori da 25/30 mm n° utenze = 7
- contatori da 40 mm n° utenze = 13
- contatori da 50 mm n° utenze = 22
- contatori da 60/70 mm n° utenze = 33
- contatori da 80 mm n° utenze = 44

Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Tariffa erogazione acqua potabile

- Tariffa per consumi domestici :

Per consumi da 0 a 200 mc euro 0,38 al mc
 Per consumi da 201 a 400 mc euro 0,46 al mc
 Per consumi oltre i 400 mc euro 0,55 al mc

- Utenze diverse dall'uso domestico :

Per consumi da 0 a 80 mc euro 0,38 al mc
 Per consumi da 81 a 200 mc euro 0,46 al mc
 Per consumi da 201 a 400 mc euro 0,55 al mc
 Per consumi oltre i 400 mc euro 0,63 al mc

- Tariffa per uso allevamenti animali :

Per consumi da 0 a 200 mc euro 0,19 al mc
 Per consumi da 201 a 400 mc euro 0,23 al mc
 Per consumi oltre i 400 mc euro 0,27 al mc

- Quota fissa residenti : euro 8,36

- Quota fissa non residenti : euro 25,08

- Tariffa servizio di depurazione

euro 0,28 il mc

- Tariffa servizio di fognatura

euro 0,10 il mc

Il funzionario Responsabile
Lucia Minniti

ALTRI ANNUNCI

ACSEL Servizi S.p.A. - Rosta (Torino)

Avviso ai creditori relativo a lavori di realizzazione stazione di conferimento sita nel Comune di Susa - località Castelpietra

Impresa appaltatrice: ATI I.E.S. s.r.l. - Str. Monginevro, 56 - 10053 Bussoleno (TO) (Mandante) e Seggiovie di Chiomonte s.r.l. - Via Fabrizi, 44 Torino (Mandataria)

Contratto d'appalto: in data 25/11/2004 n. rep. 102530, registrato a Rivoli

Atto di sottomissione: in data 20/07/2005

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. N: 554 DEL 21/12/1999 e s.m.i.

avverte

che avendo l'Appaltatore dei lavori di "Realizzazione stazione di conferimento sita nel Comune di Susa - Località Castelpietra", ultimato gli stessi in base al contratto d'Appalto, chiunque vanti crediti verso di questi, per occupazioni permanenti o temporanee di aree o immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori an-

zidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Borbon

1

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

Prima Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Beinasco in data 11/11/2004

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n° 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Rivalta - Volvera e nella sede dell'ATC di Torino in data 15/12/2005, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Beinasco in data 11/11/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla I Commissione Assegnazione Alloggi di e.r.p. c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 14/01/2006.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

2

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai creditori - Lavori Palasport Pattinaggio - lotto 2

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso Costruzioni Cimolai Armando S.p.A. con sede in Via Ungaresca n. 38 cap. 33170 Pordenone, esecutrice dei lavori del Lotto 2 relativi alla realizzazione della struttura principale, della copertura e delle facciate Sud, Est e Nord del nuovo Palasport per il pattinaggio di velocità su ghiaccio, affidati con Contratto Rep. n. 217 stipulato in data 9 settembre 2003, consegnati in data 2 febbraio 2004 ed ultimati in data 14 ottobre 2005 (certificato di ultimazione lavori del 18.10.2005), a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla componente Autorità Giudiziaria.

Torino, lì 22 dicembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Franco Pavan

3

Comune di Avigliana (Torino)

Estratto Deliberazione n. 95 del 03.08.2005 "Modifiche al Regolamento Edilizio - Riapprovazione testo modificato"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1. Di riapprovare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dai funzionari comunali, così integrato come nelle premesse citato;

2. Di dare atto che il regolamento è composto da:

- n. 76 articoli
- n. 10 modelli allegati
- Appendice all'art. 31

3. Di dichiarare che l'allegato Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548 - 9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

4

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione C.C. 41 del 22.09.2005 "Classificazione tra le strade vicinali di pubblico transito del tronco da via Comba Carle a via Pian Lissard"

Il Consiglio Comunale -

(omissis)

delibera

Di classificare quale strada vicinale di pubblico transito, mediante inserimento nel relativo elenco, il tronco stradale della lunghezza di m. 300 circa che collega la Via Comba Carle (in prossimità della Ruà Comba) alla Via Pian Lissard (a monte della cascina Girba), avente le caratteristiche descritte nella relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 97/UT del 19.09.2005, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

(omissis)

5

Comune di Barge (Cuneo)

Sdemanzializzazione strada Via Turinetto e Bealera Basanassa - Delibera C.C. n. 40 del 22.09.05

Il Consiglio Comunale -

(omissis)

delibera

(omissis)

- Di sdemanializzare, per le motivazioni espone in premessa, il tratto di sedime stradale di Via Turinetto, identificato al catasto al Foglio n. 22 mappale 133,

avente una superficie pari a metri quadrati 739, trasferendolo al patrimonio disponibile del Comune;

(omissis)

- di sdemanializzare inoltre, per le motivazioni espresse in premessa, il tratto di sedime della bealera Basanassa, identificato al catasto nel seguente modo:

Foglio n. 22 mappale 128 superficie: mq. 239

Foglio n. 22 mappale 130 superficie: mq. 79

Foglio n. 22 mappale 132 superficie: mq. 493

per una superficie complessiva di mq. 811 trasferendolo al patrimonio disponibile del Comune;

(omissis)

- di sdemanializzare, per le motivazioni sopra espresse, il tratto di sedime della Bealera Basanassa, identificato al catasto al Foglio n. 24 mappale 144, avente una superficie pari a metri quadri 1024, trasferendolo al patrimonio disponibile del Comune;

(omissis)

6

Comune di Barge (Cuneo)

Sdemanializzazione sedime stradale Via Broardi San Martino. Delibera C.C. 39 del 22.09.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

Di sdemanializzare, per le motivazioni espresse in premessa, il tratto di sedime stradale in Via Broardi San Martino, in località Crocera, identificato al catasto al Foglio n. 51 mappale n. 591, avente una superficie pari a metri quadrati 461, trasferendolo al patrimonio disponibile del Comune;

(omissis)

7

Comune di Biandrate (Novara)

Determinazione n. 63 in data 16.12.2005 del Responsabile Servizio Tecnico e OO.PP. Espropriazione aree ubicate in Biandrate necessarie per l'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi Area D2/18. Immobili distinti al C.T. Foglio 1 mappale 456-457-462-463

Il Responsabile del Servizio

(Decreto di nomina del Sindaco in data 29 Luglio 2004 n. 3750)

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n°19 in data 03.07.2001 con la quale è stato approvato il P.I.P. "Piano per gli insediamenti produttivi relativo all'area D2/18" pubblicata per estratto sul B.U.R. dalla Regione Piemonte.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n°44 in data 23.07.2001 con la quale si è approvato il piano particellare di esproprio delle aree individuate per l'attuazione del P.I.P. "Piano per gli insediamenti produttivi

relativo all'area D2/18" approvato con la deliberazione di C.C. 19/2001.

Preso atto delle determinazioni dirigenziali n: 49/49D in data 24.10.2001 e n. 52/52 D in data 12.11.2001 atti attraverso i quali sono state quantificate le indennità riconosciute a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto individuati nell'apposito elenco inserito nel piano particellare di esproprio predisposto e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Preso inoltre atto delle determinazioni direttoriali in precedenza predisposte dal Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio lavori pubblici al fine di definire il trasferimento delle aree in specifico elencate nel piano particellare di esproprio.

Considerato che a completamento della procedura espropriativa risulta necessario definire il trasferimento dei sedimi individuati nell'elenco sopraccitato al punto 50 denominato:

- Acque esenti da estimo superficie ha 21 are 66 cent. 43

Accertato che, in particolare le aree oggetto del presente atto sono da riferirsi alle parti di sedimi utilizzati per il deflusso delle acque sia della roggia fontanile Gautieri sia della roggia Bolgora, tratti entrambi inseriti nel comparto a sviluppo P.I.P. nel territorio di Biandrate, e catastalmente così rappresentati:

Tratto Roggia Gautieri foglio 1 mappale 456 di superficie mq 10,00

foglio 1 mappale 457 di superficie mq. 2.600,00

Tratto Roggia Bolgora foglio 1 mappale 462 di superficie mq 40,00

foglio 1 mappale 463 di superficie mq. 1.650,00

Tenuto conto che in riferimento alle aree sopraindicate l'Amministrazione Comunale pur mettendo in atto tutte le procedure di pubblicità che la normativa sugli espropri prevede (pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti gli Atti Amministrativi predisposti e pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte sia della deliberazione di C.C. 19/01 inerente alla approvazione del PIP sia della determinazione di trasferimento degli immobili) non è riuscita ad individuare i riferimenti specifici di proprietà, in quanto le aree di cui trattasi pur essendo rappresentate catastalmente come descritto ai punti precedenti (Acque esenti da estimo superficie ha 21 are 66 cent. 43 prima delle pratiche di frazionamento e successivamente Tratto Roggia Gautieri foglio 1 mappale 456 di superficie mq 10,00 e foglio 1 mappale 457 di superficie mq. 2.600,00, Tratto Roggia Bolgora foglio 1 mappale 462 di superficie mq 40,00) risultano prive di titolarità specifica;

Considerato inoltre che, anche in seguito al reale inizio dei lavori di sviluppo e trasformazione delle aree, (situazione che di fatto ha determinato l'occupazione delle aree nel suo insieme), non sono state avanzate all'Amministrazione Comunale richieste di nessun tipo attinenti al possesso del titolo di proprietà delle aree di cui trattasi;

Ricordato nel merito che contestualmente con le opere di trasformazione territoriale, si è proceduto alla esecuzione di nuovi tracciati dei corsi d'acqua al fine di garantire pur sempre i diritti d'acqua esistenti, senza in assoluto modificarne le caratteristiche.

Costatato pertanto che a compimento della procedura risulta necessario procedere all'esproprio delle aree sottolencate:

Tratto Roggia Gautieri foglio 1 mappale 456 di superficie mq 10,00

foglio 1 mappale 457 di superficie mq. 2.600,00

Tratto Roggia Bolgora foglio 1 mappale 462 di superficie mq 40,00

foglio 1 mappale 463 di superficie mq. 1.650,00
attestando nel merito l'impossibilità di dare un riferimento di proprietà alle medesime.

Proprietà che per le superfici specifiche determinano un'ammontare complessivo di indennizzo pari ad euro 7.772,68;

In conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Vista l'art. 68, comma 1, lett. e), della L.R. 26.04.2000, n. 44, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Preso atto di quanto disposto dal D.P.R. 08.06.2001, n. 327, recante il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

determina

A favore del Comune di Biandrate l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la definitiva trasformazione ed attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale di Biandrate n°19 in data 07.07.2001, le aree catastalmente così classificate:

Tratto Roggia Gautieri foglio 1 mappale 456 di superficie mq 10,00

foglio 1 mappale 457 di superficie mq. 2.600,00

Tratto Roggia Bolgora foglio 1 mappale 462 di superficie mq 40,00

foglio 1 mappale 463 di superficie mq. 1.650,00

immobili che per una chiara raffigurazione sono rappresentati nell'elaborato grafico allegato alla presente con la lettera A e rappresentante le aree in oggetto con colorazione rossa il tratto Roggia Bolgora e con colorazione verde il tratto Roggia Gautieri

Dispone che, in conseguenza dell'espropriazione degli immobili di cui sopra, il Comune di Biandrate è autorizzato a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili stessi.

Dispone, altresì, che copia della presente determinazione sia pubblicata d'ufficio sul B.U.R. della Regione Piemonte, e pubblicata all'albo pretorio Comunale al fine di dare nel modo più ampio pubblica notizia in virtù della mancanza di riferimenti relativi alle proprietà, e trascritta presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Novara nonche' registrata, a termini di legge, a cura e spese dell'Ente espropriante.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità economica quantificata come in premessa in euro 7.762,68.

Attesta che la validità del presente atto decorre dalla data di pubblicazione del medesimo sul bollettino della Regione Piemonte (BUR).

Il Responsabile del Servizio
Inglese Sigismondo

8

Comune di Boves (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 4.11.2005 - "Regolamento Edilizio Comunale: modifica art.2 "Formazione della Commissione Edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art.3, comma 10 L.R. 19/1999, le modifiche all'art.2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, così come disposto al punto 2) successivo;

2) l'art.2 del R.E.C. vigente è stralciato ed è sostituito dal seguente:

Art.2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2. La commissione è così composta:

- Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata, con funzioni di Presidente;

- n° 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 2 designati dalla minoranza), scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 che non svolgano la libera professione in modo continuativo a livello locale. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età.

- n° 4 componenti (da scegliersi fra i liberi professionisti locali, con rotazione nella carica, da determinarsi con l'atto di nomina);

- la composizione citata, sarà integrata, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. n. 20 del 3.4.1989, con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali che non svolga la libera professione in modo continuativo a livello locale.

3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata; pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari, devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.11.2005

“Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 4.11.2005. Rettifica”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di rettificare la deliberazione consiliare n. 77 del 04.11.2005 nel punto 2) del suo deliberato, comma 2, secondo capoverso riguardante la composizione numerica dei suoi componenti che si intende come segue:

“n° 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 3 designati dalla minoranza) ...omissis....”

3. Di dare atto che la rimanente parte della deliberazione in questione rimane invariata nei suoi contenuti.

9

Comune di Bruino (Torino)

DOCUP Obiettivo 2 (2000 - 2006). Misura 3.1 b) a titolarità regionale - Sistema della Corona Verde. Opere di riqualificazione naturalistica della fascia fluviale in sponda destra del Torrente Sangone. Provvedimenti per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, accettate dagli aventi diritto, e per il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di quelle non condivise. Determinazione del Responsabile dell'ufficio Espropriazioni n. 546 del 14/12/2005

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni

(omissis)

determina

(omissis)

2. Di corrispondere, in favore dei proprietari aventi diritto, le indennità di espropriazione determinate in via provvisoria con proprio Decreto n. 1/2005 in data 30/6/2005, accettate dagli interessati, per l'espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, riconoscendo la maggiorazione prevista dall'articolo 45 del citato D.P.R. 8/6//2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, e così come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 4 di mq. 57; numero 6 di mq. 444. Immobili di proprietà dei Signori: Costamagna Anna Maria, - omissis -, comproprietaria per 50%; Maurino Aldo - omissis - comproprietario per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Costamagna Anna Maria: euro 169,74 x 1,5 x 50 % = euro 127,30 - in favore di Maurino Aldo: euro 169,74 x 3 x 50 % = euro 254,61

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 17 di mq. 449.

Immobile di proprietà dei Signori: Viola Ermanno - omissis - comproprietario per 28,560/4800; Viola Giorgio Giulio - omissis - comproprietario per 57,120/4800; Viola Attilio - omissis - comproprietario per 114,24/4800; Garelo Franco - omissis - comproprietario per 114,240/4800

Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Viola Ermanno: euro 152,12 x 1,5 x 0,595 % = euro 1,358 - in favore di Viola Giorgio Giulio: euro 152,12 x 1,5 x 8,33% = euro 19,01 - in favore di Viola

Attilio: euro 152,12 x 1,5 x 2,38 % = euro 5,43 - in favore di Garelo Franco: euro 152,12 x 1,5 x 14,28% = euro 32,58

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 20 di mq. 220.

Immobile di proprietà della Signora Girard Osvalda - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 74,54 x 1,5 = euro 111,81.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 21 di mq. 731; numero 27 di mq. 3.254; numero 102 di mq. 338. Immobili di proprietà dei Signori: Porporato Giacomo - omissis - comproprietario per 50%; Porporato Giovanna - omissis - comproprietaria per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Porporato Giacomo: euro 1.464,63 x 1,5 x 50% = euro 1.098,47.

- in favore di Porporato Giovanna: euro 1.464,63 x 1,5 x 50% = euro 1.098,47.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 22 di mq. 118.

Immobile di proprietà delle Signore: Pichetto Franca omissis proprietaria; e della Signora Bey - omissis - usufruttuaria; Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Pichetto Franca: euro 375,39 x 1,5 x 90% = euro 506,78 - in favore di Bey Anna: euro 375,39 x 1,5 x 10% = euro 56,31

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 24 parte di mq. 663; numero 25 parte di mq. 710; numero 141 parte di mq. 184; numero 142 parte di mq. 889. Immobili di proprietà dei Signori: Aimetta Luigi - omissis - comproprietario per 50%; Falvo Giovanna - omissis - comproprietaria per 25%; Oliviero Antonietta - omissis - comproprietaria per 25%.

Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Aimetta Luigi: euro 828,70 x 3 x 50% = euro 1.243,05. - in favore di Falvo Giovanna: euro 828,70 x 3 x 25% = euro 621,52. - in favore di Oliviero Antonietta: euro 828,70 x 3 x 25% = euro 621,52.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 33 di mq. 1.764. Immobile di proprietà delle Signore: Ricci Marisa - omissis - comproprietaria per 50%; Sartore Claudia - omissis - comproprietaria per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Ricci Marisa: euro 597,64 x 1,5 x 50% = euro 448,23. - in favore di Sartore Claudia: euro 597,64 x 1,5 x 50% = euro 448,23.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 34 di mq. 537; numero 123 di mq. 382. Immobili di proprietà della Signora Petrini Ida - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 311,36 x 1,5 = euro 467,04.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 35 di mq. 2.822; numero 124 di mq. 247.

Immobili di proprietà della Signora Cellone Lea - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 1.039,77 x 1,5 = euro 1.559,65

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 76 parte di mq. 364.

Immobile di proprietà dei Signori: Bello Alessandra - omissis - comproprietaria per 1/18; Bello - omissis - comproprietaria per 1/6; Bello Francesco Giovanni - omissis - comproprietario per 1/18; Bello Massimiliano, - omissis - comproprietario per 1/6; Bello Monica - omissis - comproprietaria per 1/18 Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Bello Alessandra: euro 123,32 x 1,5 x 5 % = euro 9,249 - in favore di Bello Emilia: euro 123,32 x 1,5 x 16,6 % = euro 30,71 - in favore di Bello Francesco Giovanni: euro 123,32 x 1,5 x 5 % = euro 9,249 - in favore di Bello Massimiliano: euro 123,32 x 1,5 x 16,6 % = euro 30,71

- in favore di Bello Monica: euro 123,32 x 1,5 x 5 % = euro 9,249

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 32 di mq. 490; numero 81 di mq. 998; numero 122 di mq. 1.294; numero 125 parte di mq. 1.071; numero 128 di mq. 170; numero 120 di mq. 750. Immobili di proprietà del Signor Martini Luca - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 1.617,09 x 1,5 = euro 2.425,63.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 82 parte di mq. 423. Immobile di proprietà dei Signori: Barbero Guido - omissis - Comproprietario per 50%; Aghemo Roberta Nives - omissis - comproprietaria per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere:

- in favore di Barbero Guido: euro 143,31 x 1,5 x 50% = euro 107,48.

- in favore di Aghemo Roberta Nives: euro 143,31 x 1,5 x 50% = euro 107,48.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 103 di mq. 220.

Immobile di comproprietà dei Signori: Caccavo Biagio - omissis - comproprietario per 50%; Scarpatò Paola Loredana - omissis - comproprietaria per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere:

- in favore di Caccavo Biagio: euro 74,54 x 1,5 x 50 % = euro 55,905

- in favore di Scarpatò Paola: euro 74,54 x 1,5 x 50 % = euro 55,905

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 104 di mq.100.

Immobile di proprietà del Signor Pichetto Enrico - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 33,88 x 1,5 = euro 50,82.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 126 parte di mq. 2.047; numero 127 di mq. 945. Immobili di comproprietà dei Signori: Pognante Albina - omissis -, usufruttuaria; Richiero Alberto - omissis - comproprietario per 33,33%; Richiero Roberta - omissis - comproprietaria per 33,33 %; Rossetti Eva - omissis - comproprietaria per 33,33%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Pognante Albina: euro 1.013,69 x 1,5 x 25 % = euro 380,13 - in favore di Richiero Alberto: euro 1.013,69 x 1,5 x 25 % = euro 380,13 - in favore di Richiero Roberta: euro 1.013,69 x 1,5 x 25 % = euro 380,13 - in favore di Rossetti Eva: euro 1.013,69 x 1,5 x 25 % = euro 380,13

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 139 parte di mq. 956.

Immobile di comproprietà dei Signori: Barbero Laura - omissis - comproprietaria per 50%; Maurino Ezio - omissis - comproprietario per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Barbero Laura: euro 323,89 x 1,5 x 50 % = euro 242,918 - in favore di Maurino Ezio: euro 323,89 x 1,5 x 50 % = euro 242,918

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 200 di mq. 83.

Immobile di proprietà della Signora Guglielminotti Bianco Mirella - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 28,12 x 1,5 = euro 42,18.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 203 di mq. 70.

Immobile di comproprietà dei Signori: Branca Antero - omissis - comproprietario per 50%; Branca Salvatore - omissis - comproprietario per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere:

- in favore di Branca Antero: euro 23,72 x 1,5 x 50% = euro 17,79. - in favore di Branca Salvatore: euro 23,72 x 1,5 x 50% = euro 17,79.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 207 di mq. 72; numero 208 di mq. 72; numero 209 di mq. 56. Immobili di proprietà della Signora Soffietti Domenica - omissis - Indennità di espropriazione da corrispondere: euro 67,75 x 1,5 = euro 101,63.

- Catasto Terreni - Foglio 1 - mappale numero 25 di mq. 1804.

Immobile di comproprietà dei Signori: Barbero Francesco - omissis - comproprietario per 50%; Lagna Marianna - omissis - comproprietaria per 50%. Indennità di espropriazione da corrispondere: - in favore di Barbero Francesco: euro 611,20 x 1,5 x 50% = euro 458,40 - in favore di Lagna Marianna: euro 611,20 x 1,5 x 50% = euro 458,40.

3. Di disporre il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Torino - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Comune di Bruino ed in favore dei proprietari aventi diritto, le indennità di espropriazione determinate in via provvisoria con proprio Decreto n. 1/2005 in data 30/6/2005, non condivise dagli interessati, per l'espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, e così come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappali: numero 2 di mq. 277; numero 11 di mq. 3.769. Immobili di proprietà del Consorzio della Bealera Gora Duranza - omissis - Indennità di espropriazione da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti = euro 1.370,79

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 17 di mq. 449. Immobile di comproprietà dei Signori: Viola Alda - omissis - comproprietaria per 0,595%; Viola Giulio - omissis - comproprietario per 2,38 %; Viola Dante Angelo - omissis - comproprietario per 1,19 %; Viola Giuseppe - omissis - comproprietario per 28,560/4800; Viola Olivio - omissis - comproprietario per 0,595 %; Corino Argentina - omissis - comproprietaria per 7,14 %. Indennità di espropriazione da depositare presso la Cassa depositi e prestiti: - in favore di Viola Alda: euro 152,12 x 0,595 % = euro 0,905 - in favore di Viola Giulio: euro 152,12 x 2,38 % = euro 3,620 - in favore di Viola Dante Angelo: euro 152,12 x 1,19 % = euro 1,81

- in favore di Viola Giuseppe: euro 152,12 x 0,595 % = euro 0,905 - in favore di Viola Olivio: euro 152,12 x 0,595 % = euro 0,905 - in favore di Corino Argentina: euro 152,12 x 7,14 % = euro 10,861 = Totale euro 19,006

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 31 di mq. 4.360.

Immobile di comproprietà dei Signori: Ferraris Francesco fu Edoardo; Ferraris Maria fu Edoardo; Serminato Antonio fu Tommaso; Serminato Giuseppa fu Tommaso; Serminato Giuseppe fu Tommaso; Serminato Lorenzo fu Tommaso; Serminato Maddalena fu Tommaso; Serminato Maria fu Tommaso. Data e luogo di nascita sconosciuti. Indennità di espropriazione complessiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti = euro 1.477,17.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 91 di mq. 511.

Immobile di proprietà della Signora Valfre' Margherita - omissis - Indennità di espropriazione da depositare presso la Casa depositi e Prestiti = euro 173,13.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 92 di mq. 437.

Immobile di proprietà della Società Anonima dell'Acqua Potabile di Torino - omissis - Indennità di espropriazione da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti = euro 148,06.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 121 di mq.1.918.

Immobile di proprietà dei Signori: Serminato Antonio fu Tommaso; Serminato Giuseppa fu Tommaso; Serminato Giuseppe fu Tommaso; Serminato Lorenzo fu Tommaso; Serminato Maddalena fu Tommaso; Serminato Maria fu Tommaso. Data e luogo di nascita sconosciuti. Indennità di espropriazione complessiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti = euro 649,82.

- Catasto Terreni - Foglio 2 - mappale numero 202 di mq. 140.

Immobile di comproprietà dei Signori: Farina Mara - omissis - comproprietaria per 50%; Farina Paolo - omissis - comproprietario per 50%. Indennità di espropriazione da depositare presso la Cassa depositi e Prestiti: - in favore di Farina Mara: = euro 47,43 x 50 % = euro 23.715 - in favore di Farina Paolo: = euro 47,43 x 50 % = euro 23.715

(omissis)

8. Di prendere atto che ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona dell'Arch. Bolognesi Giancarlo (Responsabile anche del Settore Tecnico e del procedimento urbanistico), presso l'Ufficio Espropriazioni, individuato nel Settore Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici, presso la Sede Comunale di Piazza Municipio n. 3.

(omissis)

Bruino 19 dicembre 2005

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni
Aloisio Nicola

10

Comune di Busca (Cuneo)

Estratto della deliberazione G.C. n. 133 del 03/11/2005 avente ad oggetto: "Tratto stradale che collega la comunale Via Ceresa con Borgata Chiabrero. Classificazione tra le strade vicinali pubbliche. D.L.Lgt. 1446/1918. D.Lgs. 285/92. L.R. 86/96. Determinazioni"

(omissis)

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1) Di classificare ed inserire nell'elenco delle strade vicinali pubbliche il tratto stradale, attualmente privato, che collega la comunale Via Ceresa con la B.ta Chiabrero.

(omissis)

11

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Adozione piano di classificazione acustica e relativo regolamento di attuazione

Il Responsabile

Vista la L.R. 52/00 art. 7 comma 5

Rende noto

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 21.07.2005 ha adottato il progetto definitivo del Piano di classificazione acustica, ai sensi della L.R. 52/00 art. 5 comma 2, e con Deliberazione n. 44 del

21.07.2005 ha adottato il Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica, ai sensi della L.R. 52/00 art. 5 comma 5.

Il Responsabile Settore Territorio
Gilberto Alice

12

Comune di Buttigliera d'Asti (Asti)

Estratto delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 03/11/2005. Modificazione Regolamento Edilizia Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, secondo quanto in premessa indicato e ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale vigente secondo quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare il Testo coordinato ed integrato del Regolamento Edilizio Comunale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale, così modificato, non contrasta con il Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999, secondo quanto indicato nel Comunicato dell'Assessore Regionale alle politiche territoriali del 9 giugno 2005, prot. 21210/19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, all'Assessorato regionale alle politiche territoriali.

6. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale degli adempimenti conseguenti.

13

Comune di Calamandrana (Asti)

Bando di concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A) per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche. Area mercatale n. 1 ubicata in Piazza Dante Alighieri

Si rende noto che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28/11/2005 è stato approvato il bando di pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A) per l'esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche. Area mercatale n. 1 ubicata in Piazza Dante Alighieri.

Copia del bando è pubblicata all'albo pretorio del Comune, sito in Via Roma n. 83, per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 29/12/2005 al 28/01/2006 durante i quali chiunque può prenderne visione nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 il martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il Sindaco
Fiorio Massimo

14

Comune di Carignano (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale: adozione

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Ambiente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l.r. n. 52 del 20/10/2000

avvisa

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 28/11/2005 esecutiva ha adottato il "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale"

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Ambiente
Valter Garnerò

15

Comune di Carmagnola (Torino)

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per risulta nel Comune di Carmagnola ai sensi L.R. 28/3/1995 n. 46 e s.m.i.

Si rende noto che, ai sensi L.R. 28/3/1995 n. 46 e s.m.i., viene pubblicato, con decorrenza 16.12.2005, il bando in oggetto.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 9 (Carmagnola, Carignano, Villastellone, Piobesi Torinese, Castagnole Piemonte, Pancalieri, Lombriasco ed Osasio) salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso gli uffici dei comuni sopraindicati, devono essere presentate, a partire dal 09.01.06, entro il termine tassativo delle ore 12.00 del 28.02.06 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di 30 giorni.

Carmagnola, 16 dicembre 2005

Il Direttore della Ripartizione Politiche Sociali
Liliana Giraudi

16

Comune di Cassine (Alessandria)

Deliberazione C.C. n. 44 del 28.09.2005 di modifica dell'articolo 2 del Regolamento edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare, per le ragioni indicate in narrativa e sulla base delle osservazioni della Regione Piemonte, il testo dell'articolo 2 del vigente Regolamento edilizio comunale, dando atto che l'articolo medesimo risulta riformulato come segue:

"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La commissione è composta da nove componenti, eletti dal consiglio comunale tra soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dai successivi commi e con esclusione dei titolari o membri di organi politici del Comune. Con

la medesima deliberazione, il consiglio comunale nominerà il Presidente della commissione nell'ambito dei componenti eletti.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e al diritto amministrativo;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle dimissioni o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che dichiara la decadenza. "

2) di dare atto che il regolamento edilizio comunale risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.

17

Comune di Castelmagno (Cuneo)

Emissione bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 95 n. 46 s.m.i., è stato emanato il bando generale di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio del Comune di Castelmagno.

Possono partecipare al bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i., i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 37 della Regione Piemonte (Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo). Possono inoltre concorrere i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei predetti Comuni, dovranno essere presentate esclusivamente al Comune di Castelmagno Piazza Caduti

n. 1, entro le ore 12,00 di Martedì 14 febbraio 2006, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato sino al 16 marzo 2006.

Il Responsabile del Servizio
Bruna Conte

18

Comune di Cavaglia' (Biella)

Approvazione modifica del Regolamento Edilizio Comunale. Deliberazione C.C. n. 39 del 26/11/2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare la modifica dell'art. 2 comma 2 del Regolamento edilizio comunale senza la partecipazione di membri politici alla commissione stessa per cui il testo definitivo dell'art. 2 comma 2 risulta essere il seguente:

2) La Commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Presidente e da n. 4 componenti eletti dal Consiglio Comunale.

2) di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte affinché la modifica venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

19

Comune di Chieri (Torino)

Integrazione al progetto definitivo di variante strutturale n. 6 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 4 l.r. 5.12.1977 n. 56 - Adozione di relazione illustrativa integrativa di verifica di compatibilità acustica

Il Sindaco

Visti gli art. 15 e 17 della L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i.

avvisa

che con deliberazione Consiglio Comunale n° 96 in data 29.11.2005 è stata adottata la Relazione Illustrativa Integrativa di compatibilità acustica del progetto definitivo della Variante Strutturale n. 6 al P.R.G.C. vigente (approvato con deliberazione G.R. 19.5.1997 n. 36-19211).

La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la relazione integrativa in oggetto sono depositati presso la Segreteria Generale, Via Palazzo di Città n. 10, e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 02.01.2006

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti con i seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 rivolgendosi alla Segreteria Generale

- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 rivolgendosi alla Segreteria Generale

- il sabato dalle ore 9 alle ore 11.30 rivolgendosi allo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese

- la domenica ed i festivi dalle ore 10 alle ore 12 presso lo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese

ai sensi del comma 8 art. 15 della L.R. n° 56/77 si tratta di pubblicazione "per notizia" che non prevede la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Area Programmazione Territorio - Arch. Sandro Borzone. (tel. 011-9428296)

Chieri, 23 dicembre 2005.

Il Sindaco
Agostino Gay

20

Comune di Chieri (Torino)

Adozione variante parziale n. 16 al p.r.g.c. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Il Sindaco

Visto l'art. 17 della L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i.

avvisa

che con deliberazione Consiglio Comunale n° 102 in data 05.12.2005 è stata adottata la Variante Parziale n° 16 al P.R.G.C. vigente (approvato con deliberazione G.R. 19.5.1997 n. 36-19211).

La delibera di adozione e gli elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Generale, Via Palazzo di Città n. 10, e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 02.01.2006

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti con i seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 rivolgendosi alla Segreteria Generale

- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 rivolgendosi alla Segreteria Generale

- il sabato dalle ore 9 alle ore 11.30 rivolgendosi allo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese

- la domenica ed i festivi dalle ore 10 alle ore 12 presso lo Sportello Unico per il Cittadino e le Imprese

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi redatte in duplice copia su carta libera.

Responsabile del procedimento:

Dirigente dell'Area Programmazione Territorio - Arch. Sandro Borzone.

(tel. 011-9428296)

Chieri, 23 dicembre 2005

Il Sindaco
Agostino Gay

21

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione definitiva piano particolareggiato dell'area sita in Via Andezeno 13 e 15 ed in Str. Baldissero e contestuale variante strutturale n° 7 al p.r.g.c. con modifiche "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

- Con propria deliberazione n° 92 in data 29/11/2004 quest'Amministrazione ha adottato il progetto definitivo del Piano Particolareggiato dell'area sita in Via Andezeno 13-15 ed in Via Baldissero, con contestuale variante strutturale n° 7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, in seguito denominato P.R.G.C.;

(omissis)

- Con nota in data 02/11/2005, prot. 38466/19.09 PPU la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole al Piano Particolareggiato ed alla contestuale variante strutturale di cui in oggetto a condizione che, ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, siano introdotte "ex officio" le seguenti modifiche riportate nell'allegato "A";

- Non essendo possibile da parte della Regione acquisire il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, scaduta il 29/09/2005 e non ancora rinominata, la medesima ha trasmesso, in spirito collaborativo, copia della relazione d'esame e dei relativi allegati affinché, se condivisi, vengano approvati con apposito atto deliberativo;

(omissis)

delibera

1) Di approvare le modifiche "ex Officio" richieste dalla Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, con nota in data 02/11/2005, prot. n° 38466 relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'area sita in Via Andezeno 13-15 ed in Via Baldissero, con contestuale variante strutturale n° 7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottati in via definitiva da quest'Amministrazione con delibera C.C. n° 92 in data 29/11/2004, riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.

2) Di dare atto che la documentazione relativa al Piano Particolareggiato dell'area sita in Via Andezeno 13-15 ed in Via Baldissero, con contestuale variante strutturale n° 7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente si compone di:

Delibera consiliare n° 92 in data 29/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegati:

Piano Particolareggiato Esecutivo:

- Relazione illustrativa
- Analisi e ricerche
- Piano Particellare di esproprio
- Norme specifiche di attuazione del Piano Particolareggiato

- Relazione Finanziaria, tempi di attuazione e priorità
- Planimetrie e computi del piano particolareggiato costituite dalle seguenti tavole:

TAV. 1 (estratti di mappa e P.R.G.C. - planimetrie)

TAV. 2 (rilievo stato attuale)

TAV. 3 (rilievo edificio esistente sul lotto 2)

TAV. 4 (sezioni dello stato attuale delle aree oggetto di PP)

TAV. 5 (planivolumetrico degli interventi previsti in progetto - Schemi)

TAV. 6 (planivolumetrico degli interventi previsti in progetto - Sezioni, assonometrie)

TAV. 7 (progetto di massima delle opere di urbanizzazione)

Variante strutturale n° 7 al P.R.G.C. vigente:

- Relazione Illustrativa (contenente anche le analisi di compatibilità ambientale);

- Norme Tecniche di Attuazione - stralcio (schema comparativo tra le norme tecniche vigenti e quelle in variante)

- Relazione Geologico - Tecnica

TAV. C.2.2.s (utilizzo del suolo comprendente l'intero territorio del comune - stralcio situazione in progetto) scala 1:5000

TAV. C.2.2bis.s (perimetro aree normative - stralcio situazione in progetto) scala 1:5000

TAV. C.3.3.s (utilizzo del suolo comprendente l'intero territorio del comune - stralcio situazione in progetto) scala 1:2000

TAV. C.4 (legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano)

3) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del 3° e 7° comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

4) Di dare atto che a norma del 3° comma dell'art. 40 sopraccitato, successivamente alla data del 9/11/2005 (data di scadenza perentoria), il P.P.E in argomento con la contestuale variante al P.R.G. vigente prenderanno efficacia con la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Sandro Borzone, dirigente dell'Area Programmazione Territoriale.

22

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione del Piano di recupero per rifunionalizzazione del complesso religioso e costruzione nuova autorimessa interrata in V. Albussano n. 17

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Piano di Recupero relativo all'area contraddistinta a Catasto al foglio 41, particelle nn. 40-41-42-43, sita in Via Albussano n. 17, di proprietà della Provincia di Torino della Congregazione delle Missioni di San Vincenzo De' Paoli, con sede in Via XX Settembre n. 23 Torino, compresa nella zona omogenea Arl centro storico-Fe del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19/05/1997 n. 36-19211 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 04/06/1997:

- superficie del Piano di Recupero mq. 9.000;
- superficie asservita ad uso parcheggio pubblico mq. 563,20.

(omissis)

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Sandro Borzone

23

Comune di Cigliano (Vercelli)

Bando per l'assegnazione di n. 2 licenze per il servizio pubblico di noleggio con conducente con autovettura

Il Responsabile dei Servizi Economici

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.11.2004 e la propria determinazione n. 327 del 12.12.2005;

rende noto

Che è indetto il concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 licenze per il noleggio di autovetture con conducente.

La domanda di ammissione al concorso va redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Cigliano in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Economici in orario di ufficio o reperibile sul sito www.cigliano.net

La domanda indirizzata al Responsabile dei Servizi Economici del Comune di Cigliano, P.zza Martiri della Libertà n. 18 - Cigliano (VC), va presentata direttamente o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Piemonte. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di spedizione.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Commercio posto al secondo piano del Palazzo Municipale in P.zza Martiri della Libertà n. 18, dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00, o telefonare al numero 0161/423142 dal lunedì al sabato, ed il lunedì e giovedì pomeriggio.

Cigliano, 13 dicembre 2005

Il Responsabile dei Servizi Economici
Franca Cagliero

24

Comune di Cirie' (Torino)

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale: approvazione ai sensi della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 - Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Regolamento Edilizio Comunale (allegato n. 1) redatto dai professionisti incaricati arch. Roberto Lombardi, geom. Luciano Simonato, avv. Luigi Giorgi, e assunto a protocollo il giorno 21.01.05 al n. 1716;

2) di pubblicare sul B.U.R. estratto della presente deliberazione di approvazione una volta divenuta esecutiva;

3) di trasmettere alla Regione Piemonte copia del Regolamento Edilizio Comunale unitamente a copia della presente delibera di approvazione.

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Alberto Siletto

25

Comune di Cirie' (Torino)

L.R. 56/77 art. 41BIS - Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente - 6° comma .Estratto della delibera del Consiglio Comunale di Approvazione

(...Omissis) Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 78 del 05.12.05 ha approvato il P.D.R. n. 27 (6.2) ubicato in Piazza Scuole ang. V. Matteotti - zona "Cs" di P.R.G.C., costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa agg. Novembre 2005 - ufficio tecnico (Allegato 1)

Elaborati grafici prot. 29646 (Allegato 2)

tav 1: estratto di mappa catastale

tav 2: estratto carta tecnica comunale

tav 3: previsioni di PRG

tav 4: stato di fatto coperture

tav 5: caratteristiche degli immobili

tav 6: ambiti di intervento

tav 7: categorie di intervento

tav 8: destinazioni d'uso previste

tav 9: urbanizzazioni primarie

tav 10: rilievo degli immobili

tav 11a: progetto pianta piano terra

tav 11b: progetto pianta piano tipo

tav 11c: progetto copertura ampliamento

tav 11d: progetto prospetti - sezioni

tav 12: planimetria di progetto alla scala di PRGC

Norme di attuazione agg. Novembre 2005 - ufficio tecnico (Allegato 3)

Schema di convenzione agg. Novembre 2005 - ufficio tecnico (Allegato 4)

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Alberto Siletto

26

Comune di Cirie' (Torino)

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 4 del 31.01.05 - Adeguamento alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte: approvazione e dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/1999 - Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 05.12.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare - ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99 - il Regolamento Edilizio della Città di Cirie', allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, adeguato ed integrato secondo le osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota in data 24.08.05 prot. 21145;

2) di dare atto che tale Regolamento Edilizio (Allegato 1) risulta costituito da n. 71 articoli di cui sono parte integrante n. 10 modelli (Allegato A);

3) di dichiarare - ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99 - che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo redatto dalla Regione Piemonte (approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.99);

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99;

5) di dare atto altresì che come prescritto dal comma 4 del già citato art. 3 della L.R. 19/99 la presente deliberazione sarà inviata unitamente ai documenti costituenti il presente Regolamento alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Alberto Siletto

27

Comune di Coazze (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi a nuova adozione di progetto preliminare di variante strutturale n. 3 - al vigente Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Visti gli atti d'Ufficio;

- Vista il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Circolare n. 16/URE del Presidente della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 9 agosto 1989;

avvisa

1. Che con deliberazione consiliare n. 53 del 22 dicembre 2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono stati nuovamente adottati gli atti relativi al Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C.;

2. Che la delibera e gli elaborati tecnici costituenti il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C. sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e contemporaneamente depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi e ininterrotti a far data dal 27 dicembre 2005.

3. Che durante il periodo di pubblicazione e deposito, e precisamente dal 27 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006, chiunque potrà prendere visione di tali elaborati, nel seguente orario:

- giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso la Segreteria del Comune di via Matteotti 4 - piano primo;

- sabato e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare di via Matteotti 4 - piano terreno.

4. Che dal trentunesimo al sessantesimo giorno, e precisamente dal 26 gennaio 2006 al 24 febbraio 2006, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti del Piano Regolatore modificate nel progetto preliminare di Variante Strutturale n. 3 riadottato con delibera C.C. n. 53 del 22/12/2005. Le osservazioni e le proposte che, infatti, non saranno pertinenti alle sole parti del P.R.G.C. modificato rispetto al progetto preliminare di variante adottato con delibera C.C. n. 24 del 13/04/2004, non saranno prese in considerazione.

Tutte le osservazioni dovranno essere presentate per iscritto, in originale su carta legale (bollo da Euro 14,62), oltre a due copie in carta libera, al Protocollo Generale, entro il periodo di scadenza di cui sopra (24/02/2006).

5. Che ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 nel suindicato periodo di 30 giorni successivo alla pubblicazione, chiunque potrà presentare al Protocollo Generale del Comune di Coazze ed alla Regione Piemonte osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Coazze, 23 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maurizio Maiolo

28

Comune di Crevacuore (Biella)

Deliberazione di Consiglio n. 22 del 29/09/2005: Approvazione Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 08/07/1999, n. 19

Il Sindaco

Premesso che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29/07/1999 ha approvato il regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.R. 08/07/1999, n. 19;

Dato atto che il Regolamento Edilizio Tipo disciplina solo i temi che la Regione ritiene debbano essere trattati come contenuto "minimo" del Regolamento, che il Comune potrà opportunamente integrarlo con norme finalizzate a conseguire obiettivi di qualità del prodotto edilizio secondo le esigenze e nel rispetto delle tradizioni locali e nel rispetto delle istruzioni generali dettate dalla Regione stessa, senza che ciò costituisca pregiudizio per la conformità a quello tipo;

Vista la proposta di Regolamento, così come redatta dall'Ufficio Tecnico, composto dai seguenti elaborati:

- articolato (n. 70 articoli)
- allegati (n. 10 modelli)
- appendice all'art.31

Atteso che la predetta proposta risulta conforme al regolamento Edilizio Tipo Regionale, in quanto ne riporta gli argomenti previsti e che, per quanto riguarda le integrazioni inserite, le stesse risultano tra le argomentazioni sulle quali la Regione ammette la possibilità di uno scostamento rispetto a quelli previsti dal Regolamento Tipo;

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte;

propone

1. di approvare, come si approva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19 il "Regolamento Edilizio Comunale";

2. di dare atto che il predetto Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli
- n. 10 modelli allegati
- n. 1 appendice all'art.31

3. di dichiarare il presente Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo redatto dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999;

4. di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio Comunale sostituisce quello vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 29/10/1971 e ss.mm.ii, che con il presente provvedimento si abroga;

5. di dare altresì atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 08/07/1999, n. 19;

6. di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art.3, comma 4, della citata L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

Il Sindaco
Gian Luigi Pavero

29

Comune di Cumiana (Torino)

Decreto di esproprio n. 1 per lavori di realizzazione strada di collegamento via Ferrero con via Boselli completamento della strada al di fuori della zonizzazione PEC 10 BC

Il Responsabile

(omissis)

decreta

1. In favore del Comune di Cumiana, è disposta l'occupazione d'urgenza, per la durata massima di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli im-

bili necessari all'esecuzione dei "Lavori di realizzazione strada di collegamento via Ferrero con via Boselli. Completamento della strada al di fuori della zonizzazione Pec 10 BC. Incrocio con via Ferrero. Incrocio con via Boselli". Occupazione degli immobili necessari all'intervento, descritti nel piano particellare ed individuati nella planimetria.

2. Per l'esproprio dei medesimi beni, è determinata l'indennità da corrispondere ai sensi degli artt. 37 - 38 - 39 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. agli aventi diritto, così come indicata nel prospetto allegato al presente atto.

3. Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Cumiana e notificato ai relativi proprietari a cura e spese del Comune di Cumiana nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

I proprietari, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso possono, nel caso non condividano l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Nel caso i proprietari condividano la determinazione della indennità provvisoria devono comunicarlo al Comune di Cumiana che procederà applicando quanto previsto dall'art 20 comma 6 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

L'avviso di esecuzione del presente Decreto, ai fini dell'immissione nel possesso, deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del Decreto stesso.

4. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta ai proprietari un'indennità per ogni anno pari, nel caso di area agricola ad un dodicesimo dell'indennità di servitù permanente e nel caso di area edificabile agli interessi legali maturati dall'indennità di esproprio. Per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

5. Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

6. Decorsi trenta giorni dalla notificazione di cui all'art.20 c. 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si intende non concordata la determinazione dell'indennità. Il Comune di Cumiana procederà pertanto al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti con le modalità di cui al comma 14;

7. Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui al punto precedente non segua entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione del presente atto.

8. Il Geom. Pio Poli, con Studio in Torino, Via G. Casalis n° 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il tecnico incaricato potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo Comune, almeno sette giorni prima dell'accesso.

9. Si da atto che le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici sa-

ranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell'opera; Cumiana, 20 dicembre 2005

Il Responsabile Settore LL.PP.
Domenico Maletto

30

Comune di Formigliana (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/9/2005 divenuta esecutiva il 20/10/2005 "Abrogazione degli artt. 2, 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Formigliana e di tutte quelle norme che siano incompatibili con la operata abrogazione della Commissione Edilizia"

(omissis)

Il Consiglio comunale

riunitosi in seduta il giorno 21/9/2005

ha deliberato

- di abrogare gli artt. 2 (Formazione della Commissione Edilizia), 3 (Attribuzioni della Commissione Edilizia), 4 (Frazionamento della Commissione Edilizia) del Regolamento Edilizio del comune di Formigliana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 24/9/2001;

- di abrogare altresì tutte quelle norme di Regolamento Edilizio che siano incompatibili con la operata abrogazione della Commissione Edilizia.

Formigliana, 21 settembre 2005

Il Sindaco
Antonio Ruffino

31

Comune di Giaveno (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 02/12/2005: approvazione del Regolamento Edilizio in conformità al Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto;

2. di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e di approvare il Regolamento Edilizio del Comune, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 71 articoli, n. 11 allegati, n. 1 appendice;

3. di dare atto che:

a. ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19/99 che il suddetto regolamento è conforme al regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte;

b. fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, in luogo delle definizioni di cui agli articoli dal n° 13 al n° 27 compreso continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Regolatore Generale Comunale;

c. il regolamento edilizio comunale approvato assumerà efficacia con la pubblicazione della delibera per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

d. dal momento che il regolamento edilizio approvato assumerà efficacia sarà abrogato il vigente Regolamento Edilizio e qualsiasi disposizione normativa locale con esso in contrasto.

4. di incaricare il Capo Area Urbanistica dell'attuazione delle incombenze attuative derivanti dalla presente deliberazione.

32

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto definitivo del piano particolareggiato dell'area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale variante al p.r.g.c.. Osservazioni. Controdeduzioni

Il Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica

rende noto

Che il Consiglio Comunale nella seduta in data 28/11/2005 con deliberazione consiliare n. 37, esecutiva ai sensi di legge, ha controdedotto alle osservazioni e proposte presentate ed adottato il "Piano Particolareggiato dell'Area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale Variante al P.R.G.C. - Definitivo" e la "Variante al P.R.G.C. con contestuale adozione di Piano Particolareggiato - Definitivo".

Ai sensi dell'art. 17 e 40 della Legge Regionale - 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione stessa ed il progetto definitivo di "Piano Particolareggiato dell'Area CA36 in Fraz. S. Antonio con contestuale Variante al P.R.G.C." ed il Progetto definitivo di "Variante al P.R.G.C. con contestuale adozione di Piano Particolareggiato" sono depositati presso la Segreteria del Comune di Magliano Alfieri e pubblicati per estratto all'albo pretorio di detto Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 29/12/2005 al 27/01/2006 durante il quale chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Si precisa che durante il citato periodo di pubblicazione non possono essere presentate osservazioni o proposte ai progetti di che trattasi.

Magliano Alfieri, 21 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Elio Naso

33

Comune di Magnano (Biella)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.11.2005 - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Per quanto sopra esposto di modificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale così come segue: "La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede, e da n. 4 componenti, eletti dal Consiglio Comunale;

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio così modificato risulta conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8.7.1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario comunale
Laura Gillio Menia

34

Comune di Monleale (Alessandria)

Modifica Art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, la modifica del Titolo I del Regolamento Edilizio come proposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

2. di abrogare, pertanto, l'attuale enunciato dell'articolo 2, commi 2 - 3 del Regolamento Edilizio, dando atto che gli stessi risultano come di seguito riportati:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio o suo delegato che la presiede, e da sei componenti nominati dall'organo competente; il Sindaco, o un suo Assessore delegato, ha facoltà di assistenza senza diritto di voto.

3. I membri sono nominati, dall'organo competente, fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri eletti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;

parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di alte Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/1999;

4. di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L.R. 8.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

35

Comune di Morsasco (Alessandria)

Avviso di classificazione come strada comunale di un tratto della strada vicinale "Valle Luvia"

Il Sindaco

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 21.11.1996 n. 86

rende noto

che, a seguito della deliberazione del consiglio comunale n. 26 in data 18.10.2005, esecutiva, pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale ed essendo trascorsi i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione senza che siano state presentate opposizioni, è stata classificata comunale ed inserita nell'elenco delle strade comunali di Morsasco la strada vicinale "Valle Luvia", descritta nella relazione del responsabile del servizio tecnico comunale allegata al verbale della medesima deliberazione quale sua parte integrante.

Morsasco, 20 dicembre 2005.

Il Sindaco
Luigi Scarsi

36

Comune di Narzole (Cuneo)

Bando di concorso per l'assegnazione di un posteggio (settore non alimentare), per lo svolgimento settimanale (mercato della domenica), del commercio su area pubblica

Il Responsabile del Servizio

rende noto che

è indetta la procedura selettiva per l'assegnazione di n. 01 posto fisso sul mercato settimanale della domenica come di seguito individuato.

Numero 9

Ubicazione Piazza Vittorio Emanuele

Superficie (mq) 30

Modalità di presentazione delle domande: tramite Raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (o estratto del bando) sul BUR al seguente indirizzo: Comune di Narzole - Ufficio Commercio - Via Umberto I, 5 - 12068 Narzole (CN). Informazioni: Polizia Municipale sede Comunale. tel: 0173/77003.

Il Responsabile del Servizio
Federica Meineri

37

Comune di Odalengo Piccolo (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 novembre 2005 - Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale (L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000) - Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio Comunale

riunitosi nella seduta del 28 novembre 2005

ha deliberato

1. di adottare ai sensi dell'art.7 della L.R. 52/2000 la classificazione acustica ...(omissis);

38

Comune di Roddi (Cuneo)

Deliberazione del C.C. n. 24 del 20.09.2005. "Modifica al Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999, le modifiche al comma 2 dell'art. 2 ed al comma 1 dell'Art. 4 del Regolamento Edilizio comunale vigente come previsto qui di seguito;

comma 2 Art. 2:

"La Commissione è composta da sei membri, nominati dall'Organo Comunale competente che individua tra i medesimi il Presidente ed il Vice Presidente. In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vice Presidente. In caso di assenza contemporanea Presidente e del Vice Presidente assume la Presidenza uno dei membri della Commissione eletto in via provvisoria nella stessa seduta."

comma 1 Art. 4:

"La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio, si riunisce ogni volta che si renda necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti la maggioranza dei membri."

di stabilire che, comunque, alla Commissione Edilizia, nominata con deliberazione C.C. n. 6 del 21.02.2005 non potrà fin d'ora partecipare il rappresentante politico e che pertanto essa dovrà eleggere al suo interno un presidente ed un vice presidente;

di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R., la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dall'art. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999;

di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691;

di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Borello

39

Comune di Sagliano Micca (Biella)

Avviso approvazione classificazione acustica L.R. 20/10/2000 n. 52, art. 7 comma 5

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che con delibera n. 31 del 29/11/2005 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Sagliano Micca.

Gli elaborati sono a disposizione per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico, nell'orario d'ufficio.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni e sarà pubblicato sul B.U.R.

Sagliano Micca, 16 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maurizio Sartorello

40

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

Avviso candidature per ufficio stampa

Si rende noto che l'Amministrazione comunale intende dotarsi di un ufficio stampa per il prossimo anno 2006.

Il testo integrale dell'avviso per le candidature è disponibile presso il Comune di Sauze d'Oulx, via della Torre 11, tel. 0122.858908, e.mail: ufficio.segreteria(a)comune.sauzedoulx.to.it. oppure scaricabile dal sito www.comune.sauzedoulx.to.it

Il Responsabile dell'area amministrativa
Carlo Zorzi

41

Comune di Tonco (Asti)

Avviso ad opponendum Lavori di pulizia e disalveo del rio Bizzara loc. Stazione - Tonco - Alfiano Natta

Il Sindaco

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. del 21.12.1999, n. 554

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso la ditta Cavallero Francesco, scavi e movimento terra, di Asti, Fraz. Valgera n. 56, esecutrice dei lavori di: "Pulizia e disalveo del Rio Bizzara", assunti con contratto in data 26/09/2005 n. 285, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefissato.

Il Sindaco
Casorzo Giancarlo

42

Comune di Torino

Estratto della deliberazione di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato Lingotto

Pubblicazione di estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 10 ottobre 2005 di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato Lingotto di modifica e completamento in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale Urbanistica n. 56/1977 e s.m.i..

(omissis)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2005 (mecc. 200500458/009), esecutiva in data 4 aprile 2004, è stato adottato il Piano Particolareggiato Lingotto di modifica e completamento in variante al

P.R.G. vigente, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della L.U.R. 56/1977, che comprende la Z.U.T. 12.16 Lingotto e la parte sud-ovest della Z.U.T. 12.30 Carpano.

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 25 marzo 2005 al 23 maggio 2005.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. del 14 aprile 2005.

Nei termini prescritti dall'art. 40, comma 1, della L.U.R. n. 56/1977 ovvero dal trentunesimo al sessantesimo giorno di pubblicazione sono pervenute al Protocollo Generale della Città tre osservazioni nel pubblico interesse alle quali si è controdedotto con il relativo documento e la tavola allegati e in seguito alle quali si sono modificati alcuni elaborati del Piano Particolareggiato adottato.

(omissis)

Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale del 26 aprile 2005 (n. 485-217043), ha pronunciato la compatibilità della variante compresa nel Piano Particolareggiato con il Piano Territoriale di Coordinamento.

(omissis)

Tutto ciò premesso,

La Giunta Comunale

(omissis)

propone al Consiglio Comunale

(omissis)

Di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute n. 3 osservazioni in merito al Piano Particolareggiato Lingotto di modifica e completamento in variante al P.R.G. e di approvare le relative controdeduzioni.

Di approvare, ai sensi dell'art. 40 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977, il Piano Particolareggiato Lingotto di modifica e completamento in variante al P.R.G., dando atto che a seguito delle osservazioni e relative controdeduzioni gli allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 della deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 2005.00458/009) sono stati modificati e ora sostituiti nella nuova versione (allegati nn. 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26), mentre i restanti allegati (allegati nn. 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2005) sono gli stessi della deliberazione di adozione del Piano Particolareggiato (mecc. 2005.00458/009) e vengono confermati ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato con la nuova numerazione (allegati nn. 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18), quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento.

(omissis)

43

Comune di Torrazza Piemonte (Torino)

Piano di recupero per intervento di edilizia residenziale privata in via Caduti per la Libertà' n. 45

Il Consiglio Comunale

Riunitosi nella seduta del 24 novembre 2005 ha deliberato di prendere atto che nel periodo di pubblicazione

degli atti costituenti il piano di recupero di libera iniziativa, presentato dal Sig. Salvatore Pasqua e adottato in forma preliminare con deliberazione C.C. n. 37 del 15/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, come meglio specificato in premessa, non sono state presentate osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse;

Di approvare, in forma definitiva, ai sensi degli artt. 40 e 41bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano di Recupero per intervento di edilizia residenziale privata presentato in data 17/05/2005, Prot. n. 2945, dal Sig. Salvatore Pasqua, per l'attuazione dell'intervento nell'ambito della zona "TR-3 117" del P.R.G.C. vigente, posta in Via Caduti per la Libertà, secondo la soluzione progettuale illustrata nell'allegata documentazione tecnica redatta dall'Ing. Antonio Magnone, con studio in Rondissone, Via XX Settembre 57/P, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo e si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-Illustrativa, Computo Metrico Opere Di Urbanizzazione,
- Documentazione Fotografica;
- Bozza Di Convenzione;
- Tav. 1 Situazione Esistente: Estratti, Planimetria e Conteggi;
- Tav. 2 Situazione Esistente: Rilievo Fabbricati;
- Tav. 3 Situazione di Progetto: Previsioni di Progetto, Aree in Dismissione;
- Opere di Urbanizzazione;
- Tav. 4 Situazione di Progetto: Ipotesi di Recupero Fabbricato N°1;
- Tav. 5 Situazione di Progetto: Ipotesi Progettuali Fabbricati N° 2-3-4;

Di provvedere, non appena il presente atto sarà esecutivo, alla pubblicazione del medesimo, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 41bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del Piano di Recupero in oggetto.

Di autorizzare inoltre il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad attivare le conseguenti procedure necessarie alla definizione di ogni successivo atto conseguente ed in attuazione del presente atto deliberativo.

Torrazza Piemonte, 14 dicembre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Maria Cristina Donati

44

Comune di Trecate (Novara)

Variante al Piano di Recupero - immobile sito in Trecate - Vicolo Bordiga - Approvazione Delibera del C.C. n° 87 del 28-11-2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto che nei confronti della Variante al Piano di Recupero e relativo schema di convenzione presentati dal Sig. Gatti Battista, (omissis), attuale proprietario subentrato alla Sig. Montagna Maria Grazia nella proprietà dell'immobile sito in Trecate - Vicolo Bordiga e censito catastalmente al C.T. foglio 62/b map-pale n. 1777, non furono presentate osservazioni od opposizioni;

2) di approvare la Variante al Piano di Recupero costituito dalla seguente documentazione:

- Tav. 0 - Copertina
- Tav. 1 - Planimetria N.C.T. ed estratto di partita

- Tav. 2 - Relazione illustrativa stato di fatto P.R.G.G. 1989 e P.R.G.G. 2000

- Tav. 3 - Planovolumetrico Piano Recupero 2001

- Tav. 4 - Planimetria area di proprietà, conteggio sup. coperta Preesistente / p. di recupero 2001 / Variante in Progetto

- Tav. 5 - Planovolumetrico di progetto con conteggio volume in progetto e schema sezione tipo

- Tav. 6 - Relazione al progetto planivolumetrico e schema finiture esterne di progetto su facciata EST

- Tav. 7 - Pianta p. terreno/ Piano Primo sc.1:100 di P. di Recupero 2001

- Tav. 8 - Pianta p. terreno/ Piano Primo sc.1:100 Costruzioni/Demolizioni

- Tav. 9 - Pianta p. terreno/ Piano Primo sc.1:100 Progetto di Variante

- Tav.10 - Pianta p. Secondo e Copertura sc.1:100 di P. di Recupero 2001

- Tav.11 - Pianta p. Secondo e Copertura sc.1:100 Costruzioni/Demolizioni

- Tav.12 - Pianta p. Secondo e Copertura sc.1:100 Progetto di Variante

- Tav.13 - Prospetti e Sezioni sc.1:100 di P. di Recupero 2001

- Tav.14 - Prospetti e Sezioni sc.1:100 Costruzioni/Demolizioni

- Tav.15 - Prospetti e Sezioni sc.1:100 Progetto di Variante

- Tav.16 - Documentazione fotografica - fabbricati prima delle demolizioni

- Tav.17 - Documentazione fotografica - stato di fatto

- Tav.18 - Opere di urbanizzazione / tempi di attuazione / elenco tavole

- Atto di proprietà

- Schema di Convenzione

3) di dare atto che è in corso la procedura di sanatoria per difformità edilizia rispetto alla C.E. 24/2002 che ha già avuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia in data 25/05/2005 e che viene allegata alla documentazione da approvare sotto la lettera A);

4) di prendere atto del parere favorevole della Commissione Regionale per i Beni Ambientali e Culturali si Torino di cui alla nota in data 27-10-2005 prot. 37995/19.19.20 pervenuta il 17-11-2005;

5) di dare atto che il Piano di Recupero ha efficacia dal momento in cui, la presente deliberazione, sarà divenuta esecutiva e la stessa deliberazione sarà pubblicata per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

45

Comune di Valperga (Torino)

Avviso deposito 1^ variante parziale del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile dell'area tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30.11.2005;

Visto l'art. 17 - comma 7 - della L.R. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

che presso la Segreteria comunale sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè dal 02.01.2006 al 31.01.2006 compreso, gli elaborati costituenti la 1^ Variante parziale del Piano Regolatore Generale Comunale.

Durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti nei seguenti orari: giorni feriali e festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e cioè dal 16.01.2006 alle ore 12,00 del 31.01.2006 chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte munite anche di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Valperga, che ne rilascerà ricevuta, in n. 4 copie di cui una in carta legale.

Valperga, 29 dicembre 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

46

Comune di Verrone (Biella)

Intitolazione e classificazione generale di vie, strade, piazze e camminamenti - D.G.C. n. 102 del 16/11/2005

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 102...omissis...

L'anno duemilacinque addì sedici del mese di novembre alle ore quindici e minuti zero ...omissis ...

La Giunta comunale
(omissis)

Viste:

- La L. 23.06.1927 n. 1188;
- La circolare del Ministero degli Interni n. 4 del 10.02.1996;
- La circolare MIACEL 29.09.1992, n. 18;
- Visti
- Il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, e ss. mm. ed ii.;
- Il Decreto Legislativo 16.12.1945, n. 495;
- La L. R. 21.11.1996, n. 86;

Acquisita la prescritta autorizzazione dalla Prefettura di Biella - Ufficio Territoriale di Governo, con nota scritta: Prot. 525/05 1.25.18 del 10.11 2005;

delibera

Di intitolare le vie, strade, piazze e camminamenti, qui di seguito elencati ed identificati secondo le descrizioni che ne permettono la corretta individuazione, ed alla loro contestuale classificazione.

- 1) Via Umberto I, già precedentemente denominata Via Umberto ...omissis... (F. 4 mapp. 299 - 333). E' classificata strada comunale.
- 2) Via Vittorio Emanuele II: già precedentemente intitolata Via Vittorio Emanuele...omissis... (F. 4 mapp. 341 - 196). E' classificata strada comunale.
- 3) Via Roma: già così intitolata, ...omissis... (F. 4 mapp. 125 - 127). E' classificata strada comunale.
- 4) Via Zumaglini: era già così denominata ...omissis... (F. 3 mapp. 112 - 303). E' classificata strada comunale. ...omissis...
- 5) Via IV Novembre: già così intitolata...omissis... (F. 4 mapp. 29 - F. 3 mapp. 311). E' classificata strada comunale.
- 6) Via XXV Aprile: già così intitolata...omissis... (F. 3 mapp. 108 - 203). E' classificata strada comunale.
- 7) Via del Chiosetto: ...omissis... (F. 3 mapp. 406). ...omissis... E' classificata strada comunale.
- 8) Strada del Tocchetto: già intitolata precedentemente Via Tocchetto...omissis... (F. 6 mapp. 150 - F. 9

mapp. 54). ...omissis... E' classificata strada comunale. ...omissis...

9) Via Aldo Moro: ...omissis... (F. 5 mapp. 147 - 168). E' classificata tratto di strada provinciale della SP n. 312 (Verrone - Salussola). ...omissis...

10) Via Favone: già così ufficialmente intitolata ...omissis... (F. 4 mapp. 196 - 208). ...omissis... E' classificata strada comunale.

11) Via Castello: già così precedentemente intitolata...omissis... (F. 4 mapp. 170 - F. 5 mapp. 207). E' classificata strada comunale.

12) Strada Trossi: già precedentemente intitolata Via Trossi...omissis... (F. 1 mapp. 68 - F. 6 mapp. 137). E' classificata tratto di strada provinciale della SP n. SS230. ...omissis...

13) Via della Lamazza: già intitolata Via La Mazza...omissis... (F. 4 mapp. 3 - 164) ...omissis...

14) Via J. F. Kennedy: già così intitolata ...omissis... (F. 5 mapp. 123 - 234) ...omissis...E' classificata strada comunale nel tratto già eseguito (F. 5 mapp. 123 - 127, F. 5 mapp. 255 - 234).

15) Strada Antica per Benna: già così denominata ...omissis...(F. 3 mapp. 12 - 25). E' classificata strada comunale.

16) Via della Valletta: già denominata da innumerevoli anni Via Verdi, ...omissis...(F. 4 mapp. 204 - 198). E' classificata strada comunale.

17) Strada del Trebosco già precedentemente intitolata Via Vergnasco...omissis... (F. 4 mapp. 164 - F. 5 mapp. 189) ...omissis...E' classificata strada comunale.

18) Via della Barazza già intitolata precedentemente Via Per Salussola ...omissis...(F. 5 mapp. 86 - F. 7 mapp. 70). E' classificata strada comunale.

19) Via Don Alessandro Margara: ...omissis...(F. 5 mapp. 155). E' classificata strada comunale nel tratto eseguito...omissis...

20) Strada della Bazzella: ...omissis...(F. 3 mapp. 501 - 514). E' classificata strada comunale.

21) Via Don Achille Borello: ...omissis... è classificata strada comunale.

22) Strada del Canchioso: già precedentemente intitolata come Strada Comunale Del Canchioso ...omissis... (F. 5 mapp. 168 - F. 7 mapp. 110). E' classificata tratto di strada provinciale facente parte della SP 312 (Verrone - Salussola).

23) Via dei Gorghi: è il primo tratto della ex via Per Sandigliano ...omissis...(F. 3 mapp. 493 - 172). E' classificata strada comunale.

24) Strada dell'Argenta: è il secondo ed ultimo tratto della ex via Per Sandigliano ...omissis... (F. 3 mapp. 172 - F. 2 mapp. 72). E' classifica tratto di strada provinciale della SP 310 (Verrone - Sandigliano).

25) Via della Carletta: strada già intitolata ...omissis... (F. 1 mapp. 84 - 138). E' classificata strada comunale.

26) Via di San Rocco: si tratta di strada già esistente denominata Via San Rocco...omissis... (F. 3 mapp. 305 - F. 1 mapp. 159). E' classificata strada comunale.

27) Via delle Strette: precedentemente denominata Via Stretta...omissis... (F. 6 mapp. 124 - 4). E' classificata strada comunale.

28) Via di Santo Spirito: si tratta di strada esistente e denominata da anni Via Cimitero ...omissis... (F. 3 mapp. 124 - 128). E' classificata strada comunale.

29) Strada della Pugna: si tratta di strada di nuova intitolazione ...omissis... (F. 6 mapp. 71 - F. 7 mapp. 167) ...omissis... è classificata privata.

30) Strada della Cassinona: valgono le stesse descrizioni della Strada della Pugna...omissis... (F. 6 mapp. 131 - F. 8 mapp. 169) ...omissis... è classificata privata.

31) Via Giovanni Paolo II: si tratta di strada di nuova realizzazione...omissis... (F. 6 mapp. 20 - 262). E' classificata strada comunale...omissis...

32) Via della Madonnina: si tratta dell'ultimo tratto di strada già esistente ovvero Via Castello...omissis... (F. 5 mapp. 207 - 179) ...omissis... E' classificata strada comunale.

33) Via Don Francesco Marinelli: si tratta di strada di nuova realizzazione, ...omissis... (F. 3 mapp. 485). E' classificata strada comunale...omissis...

34) Strada alle Risere: tratto di strada esistente da molti anni ed è attualmente denominata "Regione Fraschei" ...omissis... (F. 9 mapp. 75 - 24) ...omissis... Attualmente è strada privata

35) Strada della Fontana: ...omissis... (F. 9 mapp. 4 - 12) ...omissis... Attualmente è strada privata...omissis...

40) Piazza del Lavatoio: si tratta di area già denominata Piazza Del Ponte...omissis... (F. 4 mapp. 174). E' area pubblica comunale.

41) Piazza Alpini d'Italia: si tratta di area così denominata ...omissis... (F. 3 mapp. 108). E' area pubblica comunale.

42) Piazza Marandono: si tratta di area già intitolata ...omissis... (F. 4 mapp. 127 - 320). E' area pubblica comunale.

Di procedere alla nuova classificazione ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 16.12.1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

Di disporre, la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Verrone ...omissis...

Di dare atto che, dopo la scadenza dei termini di cui ai punti precedenti, la nuova classificazione aggiornerà le precedenti...omissis...

Il Segretario Comunale
Roberto Careno

47

Comune di Villarbasse (Torino)

Decreto n. 3/2005 Lavori di consolidamento strutturale della viabilità primaria in Via Monviso e realizzazione area parcheggio. Pronuncia dell'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere

Il Responsabile Dell'ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Villarbasse, è pronunciata ai sensi delle norme richiamate - segnatamente dell'articolo 23 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, l'espropriazione delle aree site nel territorio comunale occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, così come di seguito specificate:

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappali: numero 295 di mq. 28; numero 271 di mq. 455; numero 296 di mq. 35; numero 274 di mq. 190. Immobili di proprietà della Signora Negro Delfina, omissis.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 10.542,12.

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappali: numero 297 di mq. 22; numero 276 di mq. 234; numero 298 di mq. 23; numero 278 di mq. 314. Immobili di proprietà del Signor Tovo Gianfranco, omissis in capo allo stesso pro-

prietario, per quanto concerne i mappali numeri 297 e 276 ed in capo al Signor Secco Amabile, per quanto concerne i mappali numeri 298 e 278.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 8.829,77.

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappali: numero 497 di mq. 59; numero 495 parte, ora numero 688 di mq. 18; numero 496 di mq. 181. Immobili di proprietà della Società Ferrua Sistem Blok S.R.L. omissis.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 3.841,62, oltre I.V.A. di Euro 768,32.

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappali: numero 678 parte, ora numero 705 di mq. 35; numero 682 parte, ora numero 709 di mq. 26. Immobili di proprietà della Società OVLAFF S.N.C. di Ottenga Vacca e C. omissis.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 908,29, oltre I.V.A. di Euro 181,66.

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappale numero 680 parte, ora numero 707 di mq. 19. Immobile di proprietà della Signora Ferrero Marta, omissis.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 282,91.

- Catasto Terreni - Foglio 24 - mappali: numero 652 parte, ora numero 700 di mq. 34; numero 655 parte, ora numero 702 di mq. 50. Immobili di proprietà della Signora Garrone Maria Giuseppina, omissis.

Indennità di esproprio corrisposta = Euro 1.250,76.

(omissis)

Articolo 4 - Il presente Decreto sarà notificato a cura del Comune di Villarbasse agli aventi diritto, nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa. L'esecuzione avverrà mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Villarbasse, con la redazione del relativo verbale, con contestuale compilazione dello stato di consistenza dei beni a cura del Perito, nominato nella persona del Geometra Secondino Scanavino dello studio tecnico associato S.T.A. - Guglielmetto - Scanavino, Caselle Torinese, Via Roma n. 7, con facoltà di introdursi negli immobili.

Inoltre il Decreto sarà, senza indugio, registrato, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato; infine sarà depositato negli atti del Comune di Villarbasse; pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, e trasmesso, per estratto, entro cinque giorni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 5 - Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Fabrizio Lussiana, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villarbasse, Piazza Municipio n. 1.

Articolo 6 - Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni, dalla notificazione del medesimo.

L'eventuale opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma corrisposta.

Villarbasse, 15 dicembre 2005.

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni
Bartolomeo Valentino

48

Provincia di Alessandria

D.G.P.705/143807 del 9/11/05: Procedura di V.I.A., ex L.R.40/98, relativamente al progetto di interconnessione acquedotto città di Acqui Terme, localizzato in Provincia di Alessandria, nei Comuni di Predosa, Sezzadio, Castelnuovo Scrivia, Rivalta B.da, Strevi, Acqui Terme, Orsara B.da, Trisobbio e Montaldo B.da

(omissis)

delibera

1) di esprimere ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il "Progetto di interconnessione acquedotto Città di Acqui Terme, localizzato in Provincia di Alessandria, nei Comuni di Predosa, Sezzadio, Castelnuovo Scrivia, Rivalta Bormida, Strevi, Acqui Terme, Orsara Bormida, Trisobbio e Montaldo Bormida" vista la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del V.I.A., facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato A], visto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato B], visto il parere favorevole della Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali, facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato C], visto il parere favorevole, sulla conformità urbanistica con il P.R.G.C. vigente espresso dal Comune di Predosa, Servizio Tecnico, facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato D] e in base ai pareri di competenza acquisiti nel corso delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 4 Agosto 2005 e 17 Ottobre 2005;

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alle seguenti condizioni:

(omissis)

3) dare atto, come previsto dall'art. 13, comma 4, Legge Regionale 40/1998, che il procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica, verrà proseguito e concluso secondo i termini di Legge, visti i pareri già espressi nel corso della presente procedura di V.I.A. rispettivamente:

- dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/33 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le prescrizioni del Piano di Tutela;

- dalla Direzione Industria, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/33 e del Regolamento Regionale che disciplina tali procedimenti (Legge Regionale 61/2000) e approvato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

4) dare atto che gli indennizzi, dovuti per Legge, saranno corrisposti in maniera equa, anche in virtù della disponibilità economica relativa allo scopo. Il tavolo che dovrà lavorare in merito, una volta definite le aree di salvaguardia, sarà successivo alla realizzazione dell'opera, alle prove effettive di campo, alla richiesta di rideterminazione delle aree di salvaguardia e all'approvazione definitiva delle stesse da parte della Regione Piemonte;

5) dare atto che il rilascio delle autorizzazioni stradali avverrà nei tempi previsti, previa presentazione di opportuna richiesta da parte del Proponente, idoneamente documentata;

6) dare atto che i Comuni di Trisobbio, Montaldo Bormida e Orsara Bormida dovranno adempiere a quanto previsto dalla Legge Regionale 23/1996, regime di subdelega, in merito rispettivamente al Rio Stanavasso il Comune di Montaldo Bormida e al Rio Budello i Comuni di Trisobbio, Montaldo Bormida e Orsara Bormida, dandone comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione

ne Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali e alla Provincia di Alessandria, Nucleo Amministrativo, Servizio V.I.A.;

7) di dare atto che ogni opera aggiuntiva all'intervento necessaria per rispondere alle prescrizioni su indicate dovrà essere comunicata al Comune di Predosa al fine dell'espressione della compatibilità urbanistica;

(omissis)

49

Provincia di Alessandria

D.G.P. 738/150891 del 24/11/2005: Deliberazione di Giunta Provinciale n. 705/143807 del 9/11/2005. Rettifica di mero errore materiale

(omissis)

delibera

1) di dare atto che nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 705/143807 del 9 Novembre 2005 ad oggetto "Procedura di V.I.A., ex L.R. 40/98 relativa al Progetto di interconnessione acquedotto Città di Acqui Terme, localizzato in Provincia di Alessandria, nei Comuni di Predosa, Sezzadio, Castelnuovo Scrivia, Rivalta Bormida, Strevi, Acqui Terme, Orsara Bormida, Trisobbio e Montaldo Bormida", laddove compare citato il Comune di Castelnuovo Scrivia deve essere inteso il Comune di Castelnuovo Bormida;

2) di stabilire che la presente Deliberazione costituisce integrazione alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 705/143807 del 9 Novembre 2005, in riferimento alla sostituzione del Comune di Castelnuovo Scrivia con il Comune di Castelnuovo Bormida;

3) di dare atto che restano fermi tutti i contenuti della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 705/143807 del 9 Novembre 2005;

(omissis)

50

Provincia di Alessandria

DGP N.766/154974 del 7/12/2005: Fase di valutazione procedura di V.I.A. ex art.12 L.R.40/98 per progetto coltivazione cava di argilla in località Montemerla di Tortona. Proponente: Euroter s.r.l.

(omissis)

delibera

1) di esprimere ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale per il Progetto di coltivazione di cava di argilla in Località Montemerla di Tortona (AL), vista la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del V.I.A., facente parte integrante della presente Deliberazione [Allegato A] e in base ai pareri di competenza acquisiti nel corso delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 11 gennaio 2005, 15 settembre 2005 e 9 novembre 2005;

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alle seguenti condizioni:

(omissis)

4) di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 3) viene rilasciata entro i termini di Legge dal Comune di Tortona, come previsto dal punto 4, art.13, Legge Re-

gionale 40/1998, essendo la stessa subordinata all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale espresso con il presente provvedimento e allo svolgimento dell'istruttoria tecnica della Conferenza di Servizi Provinciale come previsto dall'art. 32, Legge Regionale 44/2000 di cui all'Allegato B della presente Deliberazione;

(omissis)

51

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 4 febbraio 2003 della Sig.ra Graziola Letizia, alla quale sono subentrati i Sigg.ri Garbaccio Valina Lino e Cavagna Patrizia, per concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, per mezzo di una sorgente ubicata in Comune di Mosso. Assenso. P.P. Mosso 15

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 luglio 2004 dai Sigg.ri Bozzo Anna Maria e Bozzo Giorgio, in qualità di richiedenti, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, ai Sigg.ri Garbaccio Valina Lino e Cavagna Patrizia, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,070 e medi 0,041 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.300 (milletrecento), prelevati per mezzo di una sorgente, ubicata in località Prapiano del Comune di Mosso, foglio n° 7, particella n° 130, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della

Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e

registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

52

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 24 luglio 2000 della Ditta "Filatura Fontanella S.p.a.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di benie servizi, da n° 2 pozzi in falda superficiale, ubicati in Comune di Sagliano Micca. Assenso. P.P. Sagliano M. 3

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 luglio 2004 dal Sig. Ortone Paolo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Filatura Fontanella S.p.a.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2 e medi 0,44 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 13.200 (tredicimiladuecento), prelevati da n° 2 pozzi, ubicati in località Via Roma n° 117 del Comune di Sagliano Micca, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.000,00 (mille) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 e 1,00 l/sec., ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e

registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

53

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 1 agosto 2000 della Ditta "Fratelli Monteleone S.n. c.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di beni e servizi, da un pozzo ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 11

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 luglio 2004 dal Sig. Monteleone Claudio, in qualità di Socio, con poteri di firma, della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, alla Ditta "Fratelli Monteleone S.n. c.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,33 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 41.942 (quarantunmilanovecentoquarantadue), prelevati da un pozzo ubicato in Comune di Sandigliano, foglio di mappa n° 11, particella n° 393, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.970,00 (millenovecentosettanta) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

54

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 13 luglio 2000 della Ditta "M.T.R. Manifatture Tessili Riunite S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda superficiale, per uso civile, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 23

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22 giugno 2004 dal Sig. Festa Nino, in qualità di Presidente della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i

diritti di terzi, alla Ditta "M.T.R. Manifatture Tessili Riunite S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,5 e medi 0,009 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 300 (trecento), prelevati per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Sandigliano, foglio n° 8, particella n° 139, codice captazione BI-P-0385, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

55

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 8 gennaio 2001 dell'Opera Pia Laicale Ospizio San Giovanni Battista, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, per mezzo di una sorgente ubicata in Comune di San Paolo Cervo. Assenso. P.P. San Paolo Cervo 1

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27 luglio 2004 dal Sig. Gaja Genessa Edoardo, in qualità di Presidente dell'Opera Pia Laicale Ospizio S. Giovanni Battista, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'Opera Pia Laicale Ospizio S. Giovanni Battista, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,08 e medi 0,04 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.500 (millecinquecento), prelevati da una sorgente ubicata in località Santuario San Giovanni del Comune di San Paolo Cervo, foglio n° 2, particella n° 4, codice univoco BI-S-0069, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso potabile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e

registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

56

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 27 giugno 2002 della ditta "L.A.P. Lavorazione Articoli Plastici s.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, da una sorgente ubicata in Comune di Tollegno. Assenso. P.P. Tollegno 6

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 giugno 2004 dal Sig. Rizzetti Enrico, in qualità di Presidente della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "L.A.P. Lavorazione Articoli Plastici S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 e medi 0,004 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 154 (centocinquantaquattro), prelevati da una sorgente ubicata in Comune di Tollegno, foglio n° 2, particella n° 158, codice captazione BI-S-0140, da adibire ad uso civile (igienico);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione, e si riserva la facoltà di di-

sporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

57

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso civile, per mezzo di un pozzo in falda freatica, in Comune di Trivero, della Sig.ra Loro Ronco Raffaella. Assenso. P.P. Trivero 14

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 giugno 2004 dalla Sig.ra Loro Ronco Raffaella, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Loro Ronco Raffaella, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,017 (zerovirgolazerodiciassette) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 525 (cinquecentoventicinque), prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Frazione Pratrivero del Comune di Trivero, foglio n° 16, particella n° 284, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e

registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

58

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 18 luglio 2000 della Ditta "Filatura Lana Pettinata Trabaldo s.r.l., di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Trivero. Assenso. P.P. Trivero 17

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 giugno 2004 dal Sig. Trabaldo Togna Franco, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Filatura Lana Pettinata Trabaldo S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,15 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 4.730 (quattromilasettecentotrenta), prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Frazione Molino n° 22 del Comune di Trivero, foglio n° 34, particella n° 286, codice univoco BI-P-00159, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di

annui Euro 120,00 (centoventi) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Omissis

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e

registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

59

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 14 luglio 2000 della Ditta "Artex S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso produzione di beni e servizi, per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Trivero. Assenso. P.P. Trivero 18

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 luglio 2004 dal Sig. Narchialli Piernario, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Artex S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Artex S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 5 e medi 0,10 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 3.000 (tremila), prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Frazione Polto n° 59/C del Comune di Trivero, foglio n° 41, particella n° 37, codice univoco BI-P-00410, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (industriale);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condi-

zioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.000,00 (mille) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 e 1,00 l/sec., ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

60

Provincia di Biella

D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 1 agosto 2000 del "Consorzio Acquedotto Piana", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da n° 2 sorgenti, ubicate in Comune di Trivero, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Trivero 38

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 luglio 2004 dal Sig. Castello Eriberto, in qualità di Presidente del Consorzio Acquedotto Piana, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al "Consorzio Acquedotto Piana", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,30 e medi 0,20 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 6.000 (seimila), prelevati da n° 2 sorgenti ubicate in località Ronco e Piana del Comune di Trivero, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 330,00 (trecentotrenta) previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso potabile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 12 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

61

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67/5 in data 7.11.2005 avente per oggetto "Declassificazione di due tratti della S.P. n. 564 tr. Cuneo - Pianfei e dismissione al Comune di Beinette"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

delibera

1. di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Beinette numeri 21 e 22 in data 16.06.2005 con cui il Comune ha deliberato l'assunzione a proprio carico e il relativo inserimento nel demanio comunale dei tratti stradali lungo la S.P. n. 564 tronco Cuneo - Pianfei, compresi tra la progressiva Km 3+750 e Km 5+170 e la progressiva Km 7+310 e Km 7+650 per un totale di m 1.760;

2. di declassificare e pertanto dismettere dal demanio provinciale i tratti stradali della S.P. n. 564 suindicati, in quanto non più rispondenti all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i., del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i. e della L.R. 21.11.1996 n. 86;

3. di trasmettere estratto della presente deliberazione di declassificazione, congiuntamente all'estratto della deliberazione di classificazione del Comune di Beinette alla Regione Piemonte per la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Comunale di Beinette n. 21 assunta in data 16.06.2005 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: "Accettazione dismissione da parte della Provincia a favore di questo Comune del tratto di strada provinciale n. 564 Cuneo - Pianfei tra le progressive Km 3+750 e Km 5+170"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di prendere atto della dismissione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo a favore di questo Comune del tratto di strada provinciale 564 tra le progressive Km 3+750 e Km 5+170

(omissis)

- di classificare tale tratto di strada come strada comunale (omissis)

- di inserire il suddetto tratto di strada nei registri degli inventari dei beni immobili demaniali comunali.

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Comune di Beinette n. 22 assunta in data 16.06.2005 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto "Accettazione dismissione da parte della Provincia a favore di questo Comune del tratto di strada provinciale n. 564 Cuneo - Pianfei tra le progressive Km 7+310 e Km 7+650"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di prendere atto della dismissione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo a favore di questo Comune del tratto di strada provinciale 564 tra le progressive Km 7+310 e Km 7+650 .

(omissis)

- di declassificare tale tratto di strada a bene patrimoniale

- di inserire il suddetto tratto di strada nei registri degli inventari dei beni immobili demaniali comunali.

(omissis)

62

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68/6 in data 7.11.2005 avente per oggetto "Declassificazione di un tratto della S.P. n. 21 tr. Boves - Borgo San Dalmazzo e dismissione al Comune di Boves. Assunzione in carico provinciale di un tratto della strada comunale Via Mellana"

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

Delibera

- di sdemanializzare il tratto della S.P. n. 21 tronco Boves - Borgo San Dalmazzo (Via Santuario) dalla progressiva Km 5+200 intersezione a rotonda con Via Mellana, alla progressiva Km 6+300 intersezione con la S.P. n. 21 (dell'Angelo) della lunghezza di m 1.100 e di dismetterlo al Comune di Boves;

- di declassificare da provinciale a comunale con conseguente dismissione dal demanio della Provincia il suddetto tratto stradale in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i. e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.

- di assumere a carico provinciale il tratto di strada comunale Via Mellana compreso tra la rotonda di Via Santuario e l'innesto sulla S.P. n. 21 Nuova Bovesana, della lunghezza di m 350;

- di classificare il suddetto tratto stradale quale strada provinciale e di attribuirlo al demanio stradale provinciale;

- di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 del 01.09.2005 il Comune di Boves ha deliberato l'assunzione a proprio carico del tratto stradale della S.P. n. 21 tronco Boves - Borgo San Dalmazzo tra l'intersezione di Via Mellana all'intersezione con la S.P. n. 21 (Località Angelo) ed il relativo inserimento dello stesso nel demanio comunale, e la sdemanializzazione del tratto di viabilità comunale denominato "Via Mellana" dall'incrocio con via Stazione alla rotonda sulla S.P. n. 21 per una lunghezza di m. 350 con conseguente dismissione a favore della Provincia;

- di trasmettere estratto della presente deliberazione, congiuntamente all'estratto della deliberazione del Comune di Boves alla Regione Piemonte per la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Boves (Cuneo) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 1 Settembre 2005 avente per oggetto: "Dismissione e presa in carico di alcune viabilità"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Delibera

- di sdemanializzare il tratto di viabilità denominato "Via Mellana", dall'incrocio con "Via Stazione" alla rotonda sulla S.P. 21 denominata "Bovesana" per la lunghezza di mt. 350;

- di dismettere il tratto di viabilità comunale denominata "Via Mellana" dall'incrocio con "Via Stazione" alla rotatoria sulla S.P. 21 denominata "Bovesana" per la lunghezza di mt. 350, a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo;

- di sclassificare il tratto di viabilità denominato "Via Mellana", dall'incrocio con "Via Stazione" alla rotatoria sulla S.P. 21 denominata "Bovesana" per la lunghezza di mt. 350, ai sensi della L.R. 21.11.96 n. 86;

- di assumere in carico dell'amministrazione comunale il tratto di viabilità denominato "ex. S.P. 21 tronco Boves - Borgo S. Dalmazzo", tra l'intersezione di "Via Mellana" all'intersezione con la stessa S.P. 21 (località "Angelo") per mt. 1100, precedentemente di proprietà provinciale;

- di attribuire al demanio stradale comunale il tratto di viabilità denominato "ex. S.P. 21 tronco Boves-Borgo 8. Dalmazzo", tra l'intersezione di "Via Mellana" all'intersezione con la stessa S.P. 21 (località "angelo") per mt. 1100, quale strada comunale;

- di classificare il tratto di viabilità denominato "ex. S.P. 21 tronco Boves - Borgo S. Dalmazzo", tra l'intersezione di "Via Mellana" all'intersezione con la stessa S.P. 21 (località "Angelo") per mt. 1100, quale strada comunale;

- di dare mandato al Responsabile del Servizio di redigere, in collaborazione con il corrispettivo provinciale, il verbale di dismissione e presa in carico dei tratti viari oggetto della presente deliberazione, non appena concluso l'iter amministrativo di passaggio di proprietà con la pubblicazione sul B.U.R.;

- di dare mandato alla Provincia di Cuneo di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

63

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1450. Ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5804 in Comune di Savigliano

Il Dirigente

Vista la domanda in data 15.7.05 dell'Azienda Agricola Becchio Giovanni, con sede in Savigliano strada Salvay n. 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5804 in Comune di Savigliano per moduli massimi 0,40 e medi 0,033 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 5305/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Savigliano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Savigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Savigliano 12038 Savigliano

All'Azienda Agricola Becchio Giovanni Strada Salvay n. 30 - 12038 Savigliano

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 16 Febbraio 2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Savigliano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 21 ottobre 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

64

Provincia di Novara

Progetto di realizzazione nuova platea per la posa di sei serbatoi presso lo stabilimento Sika di Cerano. Conclusione procedimento. Determinazione Dirigenziale n. 4799/2005

Progetto di "Realizzazione nuova platea per la posa di n. 6 serbatoi presso lo stabilimento Sika Italia S.p.a" localizzato in Via Crosa n. 21 - Cerano, presentato dal Sig. Fabio Trezzi legale rappresentante della ditta Sika Italia S.p.a. con sede in Milano Via De Amicis n. 44. Fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi della art. 10 comma 2 Legge Regionale 40/98 - categoria progettuale n. 57 dell'Allegato B2.

(omissis)

determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 19.10.2005;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto

in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche indicate nel documento allegato alla presente;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Unità Operativa V.I.A..

6. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione Dirigenziale n. 4799/2005 del 14.11.2005 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

65

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 301-329531 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 301-329531 del 4-7-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Avaro Maurilio - (omissis) con sede legale in Vigone Via Fasolo, 15 (codice utenza TO10458), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare 'di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al

canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

66

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 302-329545 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 302-329545 del 4.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R., alla Az. Agricola Rista Isabella - (omissis) con sede legale in Pancalieri Via Vicolo Teatro, 1 (codice utenza TO10291), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Pancalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

67

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 303-329557 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 303-329557 del 4.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Rubatto Teresa - (omissis) con sede legale in Carignano Via Tetti Giannassi, 30 (codice utenza TO10322), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carignano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento, innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

68

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 304-329598 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 304 - 329598 del 4-7-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vaio Giuseppe - (omissis) con sede legale in Romano Canavese Via Briè, 33 (codice utenza T010142), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Romano Canavese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, - e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa, dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Pro-

vincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio dalla falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e, funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

69

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 305-329678 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 305-329678 del 4-7-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Capello Apello Delia (omissis) con sede legale in Nichelino Via Buffa, 84 (codice utenza TO10160), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Nichelino per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui, acque, sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

70

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 306-329690 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 306-329690 del 4-7-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Germanetto Antonio - (omissis) con sede legale in Cavour Via Castellazzo, 8 (codice utenza TO10115), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Cavour per

le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, "visibile e riconoscibile". Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi, e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

71

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 307-329699 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 307 - 329699 del 4.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Rivetto Oreste - (omissis) con sede legale in Volvera Via Giacomo Racca, 6 (codice utenza TO10310), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno, in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

72

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 308-329728 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 308-329728 del 4-7-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bongiovanni Giuseppe (omissis) con sede legale in Volvera Via Frazione Bongiovanni, 63 (codice utenza TO10308), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente, alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento; smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano, di Tutela delle Acque.

(omissis)

73

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 354-345439 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 354 - 345439 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cons. Irriguo di Miglioramento Fondiario Bealera Del Mulino - (omissis) con sede legale in Volvera Via Immacolata Concezione, 4 C/O Bechis F. (codice utenza TO10340), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario, é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare

sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/, o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori, restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

74

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 356-345457 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 356-345457 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Elia Baldassarre (omissis) con sede legale in Santena Via Vicolo Sant'Elia, 22 (codice utenza TO10032), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino, Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-345461 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 357-345461 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Appendino Giuseppe (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Pochettino, 8 (codice utenza TO10155), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune, di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze, dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare

sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

76

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 358-345466 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 358-345466 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alloati Antonio (omissis) con sede legale in Villastellone Via S. Giovanni Bosco, 18 (codice utenza TO10002), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e, indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

77

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-345470 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-345470 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Goia Giacomina - (omissis) con sede legale in Volpiano Via Braia, 50 (codice utenza TO10665), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La con-

cessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

78

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-345590 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-345590 del 18.7.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Peretto Francesca - (omissis) con sede legale in Vigone Via Aie Nuove, 12 (codice utenza TO10459), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente

provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

79

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 364-345606 del 18.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 364-345606 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fassi Giovanni Battista (omissis) con sede legale in Cavour Via Nuova, 53 (codice utenza TO10299), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozz in Comune di Cavour per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni tem-

porali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

80

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-345618 del 18.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366345618 del 18.7.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bonino Caterina (omissis) con sede legale, in Vigone Via Umberto I, 72 (codice utenza TO10742), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

81

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-347131 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 382-347131 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Lardone Gianfranco (omissis) con sede legale in Virle Piemonte Via Carlo Alberto, 56

(codice utenza TO10019), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

82

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 383-347126 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 383-347126 del 19.7.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Grande Giovanni (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Tetti Grandi, 16 (codice utenza TO10815), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da

parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

83

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-347123 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-347123 del 19.7.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Crivello Matteo - (omissis) - con sede legale in Carmagnola Via Chicco, 37 (codice utenza TO10625), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente

alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

84

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 385-347119 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 385-347119 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta F.lli Valle Giovanni Battista e Loren - (omissis) con sede legale in Carignano Via Tetti Faule, 51 Bis (codice utenza TO10541), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 pozzi in Comune di Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento

o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di

decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

85

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-347113 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-347113 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Dominici Angela - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via del Bruccio, 10 (codice utenza TO10395), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

86

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-34711 del 19.7.2005

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-34711 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alloati Franco (omissis) con sede legale in Villastellone Via Morra, 7 (codice utenza TO10216), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

87

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 388-347105 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 388-347105 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Zappino Rosa - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Piazza Martiri, 24B (codice utenza TO10392), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque

o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

88

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 389-347101 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 389-347101 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Becchio Margherita - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Torino, 102 / A (codice utenza TO10648), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

89

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 390-347097 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 390-347097 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Aloï Mario - (omissis) con sede legale in Castagnole Piemonte Via Pascolo Croce (codice utenza T010931), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

90

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 391-347092 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 391-347092 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Fiorina Secondo - (omissis) con sede legale in Lombriasco Cascina La Spina, 2 (codice utenza TO10830), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Lom-

briasio per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

91

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-347087 del 19.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-347087 del 19.7.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Sapino Tommaso - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via San Giovanni Bosco, 30 (codice utenza T010796), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di tutela delle Acque.

(omissis)

92

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 474-384423 del 6.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 474-384423 del 6.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Avataneo Michele (omissis) con sede legale in Moncalieri Borgata Bauducchi, 24 (codice utenza TO10430), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente

alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di tutela delle Acque.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 477-384442 del 6.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 477-384442 del 6.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Alpi di Allocco Pietro - (omissis) con sede legale in Vinovo Via Pignere, 20 (codice utenza TO10152), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento

o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di

decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

94

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 580-392483 del 15.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 580-392483 del 15-9-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barberis Giovanni Battista (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Don Stobbia, 13 (codice utenza TO10898), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 Pozzi in Comune di Vigone, Pancalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

- L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

95

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-398430 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-398430 del 21.9.2005

Il Dirigente
(omissis)
determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Tosco Giuseppe - (omissis) con sede legale in None Cascina Amerigo (codice utenza TO11181), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a

corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

96

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 600-398440 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 600-398440 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gay Pietro Paolo (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Chiaberti, 6 (codice utenza TO10943), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

97

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 601-398450 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 601-398450 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cena Fabrizio - (omissis) con sede legale in Chivasso Via Baragino, 87 (codice utenza TO10518), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Ca-

navese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi

che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

98

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 602-398461 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 602-398461 del 21.9.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ronco Giuseppe - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Ceresole, 48 (codice utenza T010420), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque

(omissis)

99

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 603-398454 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 603-398454 del 21.9.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pecchio Mogna Maria - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Tetti Mogna, 10 (codice utenza TO10389), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione

agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

100

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 604-398466 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 604-398466 del 21.9.2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Galfione Anna Maria - (omissis) con sede legale in Torino Via Sineo, 12/8 (codice utenza TO11031), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codi-

ce identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

101

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 605-398466 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 605-398476 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Versino Maria Ausukua - (omissis) con sede legale in Giaveno Via Torino, 11 (codice utenza TO11199), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in

anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

102

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 606-398481 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 606-398481 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Carena Tommasino - (omissis) con sede legale in Carignano Corso Vinovo, 62 (codice utenza T011173), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di tutela delle Acque.

(omissis)

103

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 607-398494 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 607-398484 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gastaudo Tommaso - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Chieri, 290 (codice utenza TO10421), la concessione e preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo a derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 608-398502 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 608-398502 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Toscano Liliano (omissis) con sede legale in Scalenghe via Maestra, 34 (codice utenza TO10546), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Scalenghe per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é te-

nuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

105

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 609-398514 del 21.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 609-398514 del 21.9.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Deserafino Mario - (omissis) con sede legale in Volvera Piazza Umberto I, 12 (codice utenza T010692), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

106

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12535/2005 del 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12535/2005 del 2 dicembre 2005.

Vista la domanda in data 23.3.2005 della Odette S.r.l., con sede legale a Torino, Corso Appio Claudio n. 7, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua

sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,13 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 4.000 metri cubi (mc); profondità massima: 32 metri; ad uso condizionamento (civile). Comune ove è ubicata l'opera di presa: Venaria Reale, località Gallo. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 23.3.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Venaria Reale.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 22.3.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Venaria Reale; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; comune di Venaria Reale, Venaria Reale; Società richiedente: Odette S.r.l., Torino "omissis".

Torino, 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12554/2005 del 5 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12554/2005 del 5 dicembre 2005

"Vista la domanda in data 26-5-2005 del Centro Ricerche Fiat s.c.p.a. con sede legale a Orbassano, Strada Torino n. 50, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea complessiva (Qmax): 15 litri/secondo (l/s); portata media annua complessiva (Qmed): 2,7 litri secondo (l/s); volume massimo annuo complessivo (Vmax): 85.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; di cui: ad uso processi produttivi (produzione beni e servizi) Qmax 13 l/s, Qmed 2,35 l/s, Vmax 74.000 mc; ad uso antincendio e irrigazione aree verdi (civile) Qmax 2 l/s, Qmed 0,35 l/s, Vmax 11.000 mc; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Orbassano, località Strada Torino.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica

"; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante:

"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Ordina

la sopracitata domanda in data 26-5-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Orbassano. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 29-3-2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Orbassano; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agen-

zia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C.

Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Orbassano, Orbassano; Società richiedente: Centro Ricerche Fiat s.c.p.a., Orbassano".

"omissis"

Torino, 5 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

108

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12555/2005 del 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12555/2005 del 2 dicembre 2005.

"Vista la domanda in data 30.6.2005 della G.T.T. S.p.A. con sede legale a Torino, Corso Filippo Turati n. 19/6, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,22 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 7.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 45 metri; ad uso lavaggio mezzi, lavaggio binari e piazzali (civile); Comune ove è ubicata l'opera di presa: Torino, località Corso Trapani n. 180; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 30-6-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Torino.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 15.3.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Servizio Scrivente in Torino - Via Valeggio n. 5; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata

sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Torino, Torino; Società richiedente: GTT S.p.A. Torino" "omissis".

Torino, 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

109

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12557/2005 del 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12557/2005 del 2 dicembre 2005.

"Vista la domanda datata 13-6-2005, pervenuta in data 6-7-2005, della società L'Allenza S.p.A., con sede legale a Milano, Via Camperio n. 9 - (omissis) - intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2,5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,63 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 20.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 40 metri dal piano campagna; ad uso impianto di condizionamento e climatizzazione (civile). Comune ove è ubicata l'opera di presa: Torino, località Via Lagrange 15/17. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 13.6.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Torino.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferen-

za di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 8.3.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Servizio Scrivente in via Valeggio n. 5 - Torino; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Torino, Torino; Società richiedente: L'Allenza S.p.A., Milano" "omissis"

Torino, 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

110

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12558/2005 del 5 Dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12558/2005 del 5 Dicembre 2005.

"Vista la domanda in data 6-7-2005 del sig. Grosso Elio (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 40 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,29 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 4.510 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 20 metri; ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove è ubicata l'opera di presa:

Vigone; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Ordina

la sopracitata domanda in data 6-7-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Vigone. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 29-3-2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Vigone; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Vigone, Vigone; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino -Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: sig. Grosso Elio Vigone"

"omissis"

Torino, 5 dicembre 2005.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

111

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12561/2005 del 5 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12561/2005 del 5 dicembre 2005.

"Vista la domanda in data 14-7-2005 della Edilias SpA, con sede legale a Torino, Via Assarotti n. 10, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 3 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,57 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 18.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 35 metri; ad uso antincendio e processo produttivo; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Caluso, località Boschetto. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Ordina

la sopracitata domanda in data 14-7-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Caluso. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 22-3-2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Caluso; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Caluso, Caluso; Società richiedente: Edilias SpA, Caluso" "omissis"

Torino, 5 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

112

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12562/2005 del 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P 12562/2005 del 2.12.2005.

"Vista la domanda in data 5.8.2005 di Viridea S.r.l. con sede legale a Cusago, Viale Europa n. 11, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 20 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 9,51 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 300.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 50 metri; ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Collegno, località C.na Canonica. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante:

"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 5.8.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Collegno.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 8.3.2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Collegno; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Collegno, Collegno; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: Viridea S.r.l., Cusago (MI) "omissis"

Torino, 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

113

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12564/2005 del 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12564/2005

"Vista la domanda in data 26.7.2005 della Confezioni di Matelica S.p.A., con sede legale a Settimo Torinese, Strada Cebrosa n. 75, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite con

le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 15 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 2,89 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 91.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 20 metri; ad uso antincendio, climatizzazione (civile) e produzione vapore e raffreddamento (produzione beni e servizi). Comune ove è ubicata l'opera di presa: Settimo Torinese, località Consolata.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 26.7.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 15.3.2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Settimo Torinese; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Settimo Torinese, Settimo Torinese; Società richiedente: Confezioni di Matelica S.p.A., Settimo Torinese"

(omissis)

Torino, 2 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

114

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Castagnole Piemonte. Pratica Prov. P11868

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione del seguente avviso: Pratica Prov. P 11868;

Con istanza in data 17.10.2003 il Consorzio Irriguo Oitana - (omissis) - ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Castagnole Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 24 n. 106 - in misura di litri/sec massimi 90 e medi 40 per complessivi metri cubi annui 628.000 ad uso irriguo, senza restituzione; periodo di irrigazione: dal 1 aprile al 30 settembre.

115

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i.. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "ampliamento della cava di gneiss denominata Rivasco II in località Cantun nel Comune di Premia (VB)" presentato dalla ditta Rivasco Cave S.r.l.

In data 09/12/2005 la Ditta Rivasco Cave S.r.l., con sede legale nel Comune di Domodossola (VB) in via Verdi n. 4, nella persona del Suo Rappresentante Legale Baggio Italo, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "ampliamento della cava di gneiss denominata Rivasco II in località Cantun nel Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0057205 del 09/12/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 09/12/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 09/12/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedi-

mento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio
Cave e Compatibilità Ambientale
Marco Carozza

116

Provincia di Vercelli

Ordinanza n. 0043807 del 19.12.2005 relativa all'istruttoria di un'istanza di concessione di derivazione d'acqua. Pratica n. 1666

Il Dirigente del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 09.09.2005 della ditta Azienda Agricola Fodarella Rosaria con sede legale in Regione Piogena, 125 del Comune di Santhià, corredata dal progetto datato 31.08.2005, a firma del dott. geol. Andrea Ferrarotti, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 40, particella 1010 del Comune di Santhià, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 2 massimi, corrispondente ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 1.152 da utilizzarsi per uso agricolo (attività vivaistica);

Vista la nota n. 0024316 del 27.06.2005 con la quale questo Servizio ha richiesto il prescritto parere all'Autorità di bacino del Po ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Considerato che, nel termine stabilito l'Autorità di bacino del Po non ha dato riscontro alla suddetta nota e che pertanto, a termini dell'art. 10 comma 3 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, il parere è da ritenersi espresso in senso favorevole;

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 29.12.2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Santhià a decorrere dal 29.12.2005. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Santhià, al Comando Militare Nord-Ovest di Torino e all'ARPA di Vercelli. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15.02.2006 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Santhià, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad

altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm.ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Vercelli 19 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo

117

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Posa di cavi interrati 15/0,4 kV su area demaniale adiacente al Torrente Ellero presso l'ex Mulino Indemini in Via Ripe, nel Comune di Mondovì

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta dell'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Area di Business Rete Elettrica - Zona di Cuneo per la posa di cavi interrati 15/0,4 kV su area demaniale adiacente al Torrente Ellero presso l'ex Mulino Indemini in Via Ripe, nel Comune di Mondovì;

- Vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento n. 14/R/2004;

Avvisa

Che la domanda e gli elaborati progettuali sono depositati presso il Comune di Mondovì a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore di ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal ricevimento della presente.

Eventuali osservazioni e opposizioni possono essere presentate al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo entro i quindici giorni successivi dall'inizio della pubblicazione.

Cuneo, 30 novembre 2005.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

118

Regione Piemonte

Vendita di immobile sito in Pinerolo (To), località Abbadia Alpina denominato "Ex incubatoio ittico". Avviso d'asta

1.Oggetto: vendita di immobile sito in Pinerolo (To), località Abbadia Alpina denominato "Ex incubatoio ittico" avente i seguenti dati catastali:

- Foglio 12, mappale 181, sub 1, piano terra, cat. D/8, rendita euro 5495,10;

- Foglio 12, mappale 181, sub 2, piano terra, cat. A/4, classe 2, consistenza 2 vani, rendita euro 108,46;

- Foglio 12, mappale 181, piano terra, cat. D/8, rendita euro 1446,08;

2.Prezzo a base d'asta: euro 125.500,00 oltre I.V.A.

3. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 23.1.2006; apertura offerte: ore 10.00 del 24.1.2006.

4. Documentazione: "Disciplinare di gara", cui si rinvia per le modalità di partecipazione, consultabile sul sito internet www.regione.piemonte.it.

5. Aggiudicazione: prezzo più vantaggioso purchè migliorativo rispetto a quello a base d'asta. Non ammesse offerte in ribasso.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

119

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Crodo (Verbano Cusio Ossola)

Zonizzazione acustica del Territorio Comunale

Il Sindaco

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 20/10/2000, n. 52

rende noto

Che è stata avviata la procedura prevista dalla Legge Regionale 20/10/2000, n. 52 per l'approvazione della zonizzazione acustica del territorio di questo Comune.

Gli elaborati costituenti la proposta sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale a disposizione per la consultazione nei giorni ed orari di apertura al pubblico, per 30 giorni consecutivi, a partire dal 22/12/2005. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Il Sindaco
Gianfranco Peverini

Provincia di Novara

Progetto di intervento di risestimazione ambientale con estrazione di materiale inerte in Comune di Recetto località Lotti Ditta Lauro

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2, del progetto di "Intervento di risistemazione ambientale con estrazione di materiale inerte", localizzato in Località Lotti - Comune di Recetto, presentato dal Sig. Paolo Tarditi, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Lauro S.p.A. con sede in Torino - Corso Vinzaglio n. 12, Direzione Generale ed Amministrativa in Borgosesia, Viale Rimembranza n. 38.

In data 25.11.2005 il Sig. Paolo Tarditi, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Lauro S.p.A. con sede in Torino - Corso Vinzaglio n. 12, Direzione Generale ed Amministrativa in Borgosesia, Viale Rimembranza n. 38, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio, sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12,

comma 2, lettera a) della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Intervento di risistemazione ambientale con estrazione di materiale inerte", localizzato in Località Lotti - Comune di Recetto, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 "Cave che intercettano la falda freatica".

Gli elaborati sono allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti - in data 25.11.2005 ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

Inoltre, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "La Stampa", pubblicato in data 24.11.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378411-401, per quarantacinque giorni a partire dal 25.11.2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile della posizione organizzativa del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Geom. Giuseppe Grappone, telefono 0321/378401.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

1) Concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Chiussuma, Comuni di Settimo Vittone e Carema. Proponente: Eva Energie Valsabbia S.p.a., Livemmo di Pertica Alta (BS). 2) Ampliamento di opera già esistente cava Ciabot I, Comune di Rorà. Proponente: Carmagnola Marmi, Comune di Carmagnola. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

1) La ditta Eva Energie Valsabbia S.p.a., con sede legale in Loc. La Perla, 25070 Livemmo di Pertica Alta (BS), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi alla concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal torrente Chiussuma, Comuni di Settimo Vittone e Carema, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

2) La Ditta Carmagnola Marmi, con sede legale in via Negrelli n°11, 10022 Carmagnola, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di ampliamento di opera già esistente cava CIABOT I, Comune di Rorà, rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, i progetti sono da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento al punto 1 è il Dott. Massimo Dragonero e il responsabile del procedimento al punto 2 è l'Ing. Irene Bottino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825, fax 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli

Progetto "lavori di adeguamento e sistemazione torr. Strona dal Comune di Valduggia alla confluenza-2° lotto" in Comune di Borgosesia-comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 14/12/1998 n. 40

In data 19.10.2005 il sig. Angelo Pianca, in qualità di Sindaco del Comune di Borgosesia, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di adeguamento e sistemazione Torrente Strona dal comune di Valduggia alla confluenza - 2° lotto" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito, dal lunedì al venerdì con orario 9,30 - 12, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a dispo-

sizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Arturo Bracco, Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, telefono 0161 283111.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: ing. Roberto Crivelli, telefono 0161 283135, dott. Giuseppe Adorno, telefono 0161 283124.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Arturo Bracco

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli

Difesa spondale Torr.Cervo tratto Rio Ottina-Ponte S.P. Torino-Svizzera da localizzarsi in Comune di Buronzo presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 14/12/1998 n. 40

In data 14.10.2005 il dott. Carmelo Iacopino, in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede a Vercelli (VC), Via Fratelli Bandiera n. 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Difesa spondale Torrente Cervo tratto Rio Ottina - Ponte S.P. Torino-Svizzera" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito, dal lunedì al venerdì con orario 9:30 - 12:00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Arturo Bracco, Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, telefono 0161 283111.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: ing. Roberto Crivelli, telefono 0161 283135, dott. Roberto Ivaldi, telefono 0161 283125.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Arturo Bracco

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui Settori Commerciali

Insedimento commerciale Savidis s.r.l. nel Comune di Savigliano (CN). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22.11.2005 la Società SAVIDIS s.r.l., con sede in Via Saluzzo, 65 - Savigliano, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Insediamento Commerciale SAVIDIS s.r.l." da localizzarsi nel Comune di Savigliano (CN), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 16861 in data 22.11.2005) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo

Realizzazione di opere finalizzate all'attenuazione del rischio idrogeologico nelle aree Isola (F. Sesia), Guardella e Torame (T. Sessera) - Comunicazione di avvenuto deposito elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art 10, c. 2 LR 40/98

In data 18/10/2005 il Sig. Angelo Pianca, in qualità di Sindaco del Comune di Borgosesia, con sede in Borgosesia, Piazza Martiri 1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di opere finalizzate all'attenuazione del rischio idrogeologico nelle aree Isola (Fiume Sesia), Guardella e Torame (Torrente Sessera)", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'ing. Carlo Pelassa, responsabile del Settore Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo, tel. 011/4323122, al quale è attribuita la competenza di adottare il provvedimento finale.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore
Nella Bianco

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi (nuovo e vecchio) a servizio dell'acquedotto comunale di Trino Vercellese e ubicati nel Comune di Crescentino (VC). Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 10/11/2005

n. di protocollo dell'istanza: 8951 n. assegnato: 295

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale di Divignano (NO) ubicato in Località Pozzetto. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 16/11/2005

n. di protocollo dell'istanza: 9114 n. assegnato: 308

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Definizione dell'area di salvaguardia di quattro sorgenti: n. 1, 2, 3 e 5, a servizio dell'acquedotto comunale di Brovello Carpugnino (VCO). Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 19/08/2005

n. di protocollo dell'istanza: 6735 n. assegnato: 322

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo 21 ubicato in Via Alzati, a servizio dell'acquedotto comunale di Novara. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 17/11/2005

n. di protocollo dell'istanza: 9142 n. assegnato: 324

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi (nuovo e vecchio) a servizio dell'acquedotto comunale di Molare (AL) ubicati a nord della Frazione Battagliosi. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 22/11/2005.

n. di protocollo dell'istanza: 9286 n. assegnato: 325

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17

Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Vezza d'Alba - Realizzazione condotta di scarico acque meteoriche nel torrente Bobore in comune di Vezza d'Alba

Data di avvio: 15.12.2005

N. protocollo dell'istanza: 61177

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Corneliano d'Alba - Disalveo e difesa spondale del torrente Riddone in comune di Corneliano d'Alba

Data di avvio: 15.12.2005

N. protocollo dell'istanza: 61175

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di concessione alla posa di cavi interrati 15/0.4 kv su area demaniale adiacente al torrente Ellero presso ex mulino Indemini in via Ripe nel comune di Mondovì.

Comunicazione di avvio del procedimento - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. 7/2005

Data di avvio: 24 ottobre 2005

N. protocollo dell'istanza: 51090/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauco

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola/geom. Walter Bessone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Intervento di sistemazione idraulica confluenza Torrenti "Frejus - Melezet - Rochemolles" nel Comune di Bardonecchia (TO). Fase definitiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 con ss.mm.ii. e della L.R. n. 7 del 2005

In data 19.12.2005, con nota prot. n. 14581/26/2005, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del comune di Bardonecchia (TO), con sede in piazza De Gasperi n. 1, copia degli elaborati relativi al progetto di "Intervento di sistemazione idraulica confluenza Torrenti Frejus - Melezet - Rochemolles" nel Comune di Bardonecchia (TO) allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 19.12.2005.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196). Inoltre, per le informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Salvio *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.